



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Servizio Unico Attività Tecniche

ATTIVITÀ D/04/17

CUP J92C19000070003

Area Operativa Centro – Distretto 3 – Modena

**Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari ai
sensi dell'art. 20 LR 67/88 - V fase - 1°str. – Intervento APC 15**

**REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE
POLO SUD OVEST MODENA**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

(ai sensi del Art. 44 del D.Lgs. 36/2023)

1.28 - CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

SCHEMA DI CONTRATTO

L'Impresa

Servizio Unico Attività Tecniche

Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena
T. +39. 059.435770 - F. +39. 059.3963797

sat@ausl.mo.it – P.E.C. auslmo@pec.ausl.mo.it

*Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 Reg. N. IT319323-003 per:
Gestione tecnica e amministrativa del patrimonio immobiliare aziendale –
supportata dal sistema informativo INFOSAT – nelle fasi di programmazione,
progettazione, appalto, direzione e collaudo dei lavori e supervisione, gestione
della manutenzione. Validazione dei progetti*

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 – 41121 Modena
T +39.059.435.111 – Partita IVA 02241850367

www.ausl.mo.it

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Sede legale: Via del Pozzo, 71 – 41124 Modena
T+39.059.422.2111 – Partita IVA 02241740360

www.aou.mo.it

INDICE

1	2
INDICE	2
CAPO I – INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO	5
ART. 1.0 - DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	5
ART. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 1.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO	7
ART. 1.3 – NATURA DELLE PRESTAZIONI E OPERE DA REALIZZARE	9
ART. 1.4 - TERMINI DI ESECUZIONE	10
CAPOII - AGGIUDICAZIONE - CONTRATTO - CAUZIONI -SUBAPPALTI - VICENDE CONTRATTUALI	11
ART. 2.1 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	11
ART. 2.2 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 2.3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	11
ART. 2.3.1 – PROTOCOLLI DI LEGALITA'	12
ART. 2.4 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE	12
ART. 2.5 - COPERTURE ASSICURATIVE - CAUZIONE DEFINITIVA	12
ART. 2.5.1 - Progettazione	12
ART. 2.5.2 – garanzia DEFINITIVA	13
ART. 2.5.3 - POLIZZA ASSICURATIVA ex ART. 117, COMMA 10, del D.Lgs. 36/2023	13
ART. 2.6 - FACOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE	13
ART. 2.7 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE - PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE	13
ART. 2.8 - SUBAPPALTI, FORNITURE CON POSA E NOLI A CALDO	13
ART. 2.9 - MODIFICHE CONTRATTUALI E REVISIONE PREZZI	14
ART. 2.10 - PREZZI CONTRATTUALI - LAVORI IN ECONOMIA	15
ART. 2.11 - CONTENZIOSO	15
ART. 2.12 - DANNI	16
ART. 2.13 - DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE	16
ART. 2.14 - ACCESSO AL CANTIERE - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	16
ART. 2.15 - MORTE O FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	16
ART. 2.16 - CASI DI INADEMPIENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 2.17 - PENALI	16
ART. 2.18 - CESSIONE DEL CREDITO	16
ART. 2.19 - RINUNCIA ED INCEDIBILITÀ DEL CONTRATTO	16
ART. 2.20- NORME DI RINVIO	16
CAPO III – ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI	17
ART. 3.1.A - CONSEGNA DELLE ATTIVITA DI PROGETTAZIONE	17
FASE RICOGNITIVA	17
FASE OPERATIVA – PROGETTAZIONE	17
ART. 3.1.B – VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE	20
ART. 3.1.C – CONSEGNA DEI LAVORI	21
IN MERITO AL GIORNO E TERMINE PER LA CONSEGNA DEI LAVORI	21
IN MERITO AL PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA	21
IN MERITO ALLE DIFFERENZE RISCOSTRATE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA	22
IN MERITO AI RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL'ESECUTORE IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA DEI LAVORI	22
ART. 3.2 – PIANO DELLA QUALITÀ DI COMMESSA	22
ART. 3.3 - ORDINI DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI	22
ART. 3.4 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI CRONOPROGRAMMA	22
ART. 3.5 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI	23
ART. 3.6 - SICUREZZA DEI LAVORATORI	23
ART. 3.7 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI – RISPETTO DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI	23
ART. 3.8 - PROVVISTA DEI MATERIALI	24
ART. 3.8 BIS - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE E NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI CRITERI AMBIENTALI MINIMI	24
ART. 3.9 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI	24
ART. 3.10 - RESPONSABILITÀ TECNICA	25
ART. 3.10 – BIS - RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA	25
ART. 3.11 - RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEL CANTIERE	25
ART. 3.12 - DIFETTI DI COSTRUZIONE	25
ART. 3.13 - ACCERTAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E ACCERTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI LAVORI	25
ART. 3.14 - VARIAZIONI AI LAVORI E DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI	25
ART. 3.15 - AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI	27
ART. 3.16 - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO	27
ART. 3.17 - PREMIO DI ACCELERAZIONE	27
ART. 3.18 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	28
ART. 3.19 – PROROGHE	28
ART. 3.20 - LAVORI FESTIVI E FUORI DELL'ORARIO NORMALE	28
ART. 3.21 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI	28

CAPO IV - PAGAMENTI	28
ART. 4.1 – SVOLGIMENTO DELLA PROGETTAZIONE, ACCERTAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI E PAGAMENTI IN ACCONTO	28
Art. 4.1.1 – particolarità dei pagamenti delle opere riguardanti la prevenzione incendi.....	28
ART. 4.2 - TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI.....	28
ART. 4.3 - DOCUMENTI CONTABILI E RISERVE DELL'APPALTATORE	29
ART. 4.4 - CONTO FINALE	29
CAPO V - COLLAUDI	29
ART. 5.1 - COLLAUDI.....	29
CAPO VI - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ	29
GRUPPO A - ONERI DI CARATTERE GENERALE	30
A1 - IMPIEGO DELLA MANO D'OPERA	30
A1.1 - ASSICURAZIONI SOCIALI	30
A1.2 - CONTRATTI DI LAVORO	30
A1.3 - TURNI DI LAVORO	30
A1.4 - RESPONSABILITÀ CONSEGUENTI ALL'INOSSERVANZA DELLE NORME.....	30
A2 - RELATIVE AI LAVORI	30
A2.1 - SGOMBERO DEI LOCALI	30
A2.2 - ACCERTAMENTI TECNICI	30
A2.3 - FORNITURA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	30
A2.4 - FORNITURA DI MEZZI DI TRASPORTO	30
A2.5 - NORME AMBIENTALI	30
A2.6 - NORME DI SICUREZZA.....	30
GRUPPO B - ONERI DA SOSTENERE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI	30
B1 - ALLACCIAMENTI, CANTIERAMENTO	30
B.1.1 – PERMESSI TEMPORANEI	30
B.1.2 – ALLACCIAMENTI TEMPORANEI	30
B.1.3 – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.....	30
B.1.4 – INTERVENTI SU STRADE	30
B.1.5 – SPOSTAMENTO RETI.....	30
B.1.6 – TRACCIAMENTO	30
B.1.7 – CARTELLO DI CANTIERE.....	31
B.1.8 – AREA DIREZIONALE	31
B.1.9 – PRATICA OPERE STRUTTURALI.....	31
B.1.10 – ALLESTIMENTO AREA CANTIERE	31
B.2 - RICONOSCIBILITÀ DEGLI OPERATORI PRESENTI IN CANTIERE	31
B.2.1 – DOCUMENTAZIONE.....	31
GRUPPO C - ONERI DA SOSTENERE DURANTE IL CORSO DEI LAVORI	31
PARTICOLARITÀ DEI LAVORI DA ESEGUIRE	31
C1 - GESTIONE DEL CANTIERE	32
C.1.3 – ACQUE	32
C.1.4 – GUARDIANIA CANTIERE	32
C.1.5 – CARTELLI DI CANTIERE	32
C.1.6 – PERCORSI	32
C.1.7- SCHEMI COSTRUTTIVI FOGNATURE.....	32
C.1.9 – TENUTA GIORNALE DEI LAVORI	32
C2 - PROVE E CAMPIONATURE	32
C2. 1 – CAMPIONATURA MATERIALI	32
C2. 2 – PROVE.....	32
C2. 3 – PROVE DI CARICO	33
C3 - CALCOLI, GETTI.....	33
C3. 2 – COMUNICAZIONE AVVISO GETTI OPERE IN C.A.	33
C4 - TENUTA DEL CANTIERE	33
C4. 1 – PULIZIA CANTIERE.....	33
C4. 2 – PROVVEDIMENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE	33
C4. 3 – ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE.....	33
C4. 4 – CUSTODIA MATERIALI DELL'AMMINISTRAZIONE.....	33
C5 - PROCEDURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.....	33
GRUPPO D - ONERI DA SOSTENERE DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	34
D1 - OPERAZIONI DI SGOMBERO	34
D1.1 – SGOMBERO CANTIERE	34
D2 - DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI RISPETTO.....	34
D2.1 – FASCICOLO ISTRUZIONI.....	34
D2.3 – MATERIALI DI RISPETTO	34
D2.4 – DEPLIANT ILLUSTRATIVI FINALI.....	34
D2.5 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI.....	34
D2.6 – IMPIANTI ELEVATORI.....	34
D2.7 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE OPERE DI PREVENZIONE INCENDI.....	35
D2.8 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL SISTEMA INFORMATIVO INFOSAT®.....	36
D2.9 – RITARDO NELLA CONSEGNA O NELL'AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA	36
D2.10 – REDAZIONE DI RELAZIONE PERIODICA PER IL RISPETTO DEI CAM	36
D3 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO.....	37
D4 - GARANZIA DEI LAVORI	37
TABELLA P - QUADRO DELLE PENALI.....	37

CAPO I – INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

ART. 1.0 - DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Lo "Schema di Contratto" è aggiornato al D.Lgs. 36/2023 e smi.

CODICE APPALTI VIGENTE	DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici
	DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2024, N. 209 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. (24G00231) (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 45)
REGOLAMENTO CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO	D.M. DEL 19 APRILE 2000, N. 145 Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (G.U. n. 131 del 7 giugno 2000). Artt. ancora vigenti: 1,2,3,4,5 c.2-3,6,8,16,17,18,19,27,35,36.
T.U.S.S. TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA	DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) (aggiornato alla legge 13 dicembre 2024, n. 203, in vigore dal 12 gennaio 2025) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. – "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
LINEE GUIDA FUNZIONI DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»
DM 37/2008	DECRETO MINISTERIALE N. 37 DEL 22 GENNAIO 2008 Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
ACRONIMI	
CSP	Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
CSE	Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
RUP	Responsabile Unico del Progetto
PFTE	Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica
S.A.	Stazione Appaltante

DLGS 36/03 DISPOSIZIONI FINALI art. 226, comma 5 (Abrogazioni e disposizioni finali), comma 5.	
Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.	
DLGS 36/03 ABROGAZIONI , art. 226, comma 5 (Abrogazioni e disposizioni finali),	
Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010	abrogato dal 1° luglio 2023 dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e smi
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	abrogato dal 1° luglio 2023 dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, Art. 226. (Abrogazioni e disposizioni finali), comma 1.

ART. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto della presente procedura è l'appalto integrato concernente **la progettazione esecutiva, e l'esecuzione dei lavori**, da eseguirsi anche attraverso metodi di modellazione e gestione informativa, dell'intervento D/04/17 "Area Operativa Centro, Distretto 3 di Modena - APC 15 - Realizzazione della Casa della Salute Polo Sud Ovest Modena" secondo quanto descritto nel PFTE, i cui documenti sono indicati nell'Elenco Elaborati.

L'area d'intervento per la realizzazione della Casa della Salute in aree di proprietà di Ausl Modena è individuata all'interno del complesso immobiliare dell'Istituto Charitas di proprietà dell'ASP Charitas (Comune - Provincia - Diocesi) , con accesso da Via Fratelli Rosselli n. 396 a Modena.

L'esecuzione dei lavori comprende l'indagine per bonifica da ordigni bellici nell'area oggetto di intervento, prevista a progetto, da eseguirsi da parte di ditta abilitata e iscritta nell'apposito albo del Ministero della Difesa. Nel caso durante la verifica si renda necessario eseguire degli scavi di indagine, gli stessi dovranno essere condotti con la sorveglianza e qualora si rinvenissero oggetti di importanza storica archeologica l'Impresa dovrà provvedere alla sorveglianza degli scavi anche da parte di archeologo regolarmente iscritto negli elenchi.

Tenuto conto del contesto in cui saranno realizzate le opere, la loro esecuzione dovrà essere condotta garantendo l'accessibilità ed il corretto funzionamento delle aree limitrofe, assicurando la continuità di servizio delle strutture adiacenti (es.: ASP Charitas) la fruizione

degli spazi comuni con particolare riferimento alle vie di transito che conducono alla struttura che dovranno essere garantite per tutta la durata del cantiere (compreso l'eventuale stralcio di completamento).

Si sottolinea che il cantiere dovrà limitare al minimo le possibili interferenze con l'attività presenti ivi comprese quelle di ASP Charitas, attraverso l'adozione di adeguate modalità operative e di opere provvisorie che consentano di contenere le azioni di disturbo del cantiere sulle aree limitrofe anche in termini di polveri, rumori, vibrazioni, etc.

Stante la particolarità dei lavori e la necessità di salvaguardare le funzioni in essere nella struttura, si rappresenta sin da ora la possibilità/necessità che alcune lavorazioni debbano essere eseguite con particolari ordini cronologici, e/o in determinate fasce orarie, e/o debbano essere frammentate a causa di specifiche richieste, non prevedibili alla data attuale, da parte della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori. Tale condizione è già compensata nell'importo lavori e l'Appaltatore è consapevole che da essa non possono derivare richieste di maggiore compenso o di tempi aggiuntivi per la realizzazione delle opere

La stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora si rendesse necessario, di far eseguire a ditte terze lavorazioni, anche specialistiche, non previste nel progetto o la fornitura con posa di componenti, attrezzature biomedicali o arredi nei medesimi luoghi del cantiere senza che l'affidatario possa opporsi: in questi casi l'Amministrazione attraverso il CSE nominato si farà carico del coordinamento della sicurezza affinché le lavorazioni complessive si svolgano nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento.

1.1.1 PRESTAZIONI INERENTI AL CONTRATTO

Si tratta di prestazioni connesse alla progettazione e realizzazione delle opere, da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa, relative alla rifunionalizzazione di una porzione di fabbricato, attualmente parzialmente dismesso, originariamente di proprietà ASP Charitas da destinare a sede Casa della Salute Polo Sud Ovest Modena tramite interventi di demolizione, costruzione, consolidamento strutturale, rifinitura, progettazione ed esecuzione di impiantistica, comprensivi di sistemazione di elementi dell'area esterna destinati anche ad allocare gli impianti a servizio dell'immobile.

1.1.1.a. PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. N. 36/2023, con riferimento all'art. 41 ed all'Allegato 1.7 del medesimo Decreto, ed ai contenuti del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) posto a base di gara in quanto lo stesso determina in ogni dettaglio:

- i lavori da realizzare;
- il relativo costo previsto per le opere e per la sicurezza;
- il cronoprogramma;

Il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo senza modificare il PFTE. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto con metodologia BIM a cura dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 in conformità al PFTE e secondo gli indirizzi della S.A. La progettazione esecutiva sviluppata dall'Appaltatore dovrà essere approvata dalla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori.

Il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo senza modificare il PFTE. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto con metodologia BIM a cura dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 in conformità al PFTE e secondo gli indirizzi della S.A. La progettazione esecutiva sviluppata dall'Appaltatore dovrà essere approvata dalla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori.

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato da tutti gli elementi esplicitati nella normativa vigente sui LL.PP. e, tra gli altri, dai seguenti elaborati:

- Relazioni generale e specialistiche, Elaborati grafici, Dettagli esecutivi, Calcoli esecutivi;
- Computo Metrico-Estimativo;
- Elenco Prezzi ed Elenco descrittivo degli articoli;
- Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
- Cronoprogramma dettagliato;
- Piano di manutenzione dell'opera;
- Il coordinamento della sicurezza in progettazione;
- Relazione dettagliata dei CAM
- Piano ambientale di cantiere
- Piano per la gestione dei rifiuti

opportunamente integrati ed aggiornati con metodologia BIM, dovrà inoltre **ricomprendere i miglioramenti e le previsioni migliorative oggetto del contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione Appaltante.**

Si stabilisce, inoltre, che:

1. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato in conformità alle prescrizioni delle vigenti normative;
2. Il progetto esecutivo dovrà essere completo di tutti gli elaborati, di cui alla normativa vigente in materia, e non potrà prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara; nessuna variazione allo stesso potrà essere apportata senza la preventiva approvazione della Stazione Appaltante;
3. L'elenco prezzi di riferimento è quello indicato nel progetto posto a base di gara (listini di riferimento "Elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna –Annualità 2025" e "DEI secondo semestre 2024") assoggettato al ribasso unico percentuale offerto in fase di gara.
4. Il progetto esecutivo è approvato dalla Stazione Appaltante, previa verifica ai sensi Allegato 1.7 del codice con riferimento all'art. 34 dello stesso, coinvolgendo i progettisti del progetto posto a base di gara;
5. Il gruppo di lavoro del progetto esecutivo, dovrà comprendere, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, le seguenti professionalità specialistiche:
 - Professionista responsabile della Progettazione: laurea (quinquennale o specialistica) in Architettura, iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A o in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo;
 - Professionista responsabile della Progettazione Strutturale: laurea quinquennale o specialistica in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo;
 - Professionista responsabile della Progettazione Impiantistica Meccanica, idraulica e scarichi: diploma o laurea (triennale, quinquennale o specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste, iscritto nel relativo Albo professionale;

- Professionista responsabile della Progettazione Impiantistica Elettrica e impianti speciali: diploma o laurea (triennale, quinquennale o specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste, iscritto nel relativo Albo professionale;
- Professionista con qualifica di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste, iscritto nel relativo Albo professionale, in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii. e in regola con l'obbligo di aggiornamento afferente i corsi con cadenza quinquennale della durata complessiva di quaranta ore (in particolare deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza);
- Professionista Antincendio Abilitato ai sensi della D.lgs.818/1984 e s.m.i. iscritto nel relativo elenco del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sia per la fase di affinamento della progettazione antincendio esecutiva sia per la predisposizione e sottoscrizione dei documenti necessari alla SCIA ai sensi del DPR 151/2011;
- Professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche: laurea (quinquennale o specialistica) in Architettura, iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A o in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo;
- tecnico acustico in possesso dell'iscrizione all'apposito elenco del MITE: diploma o laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste, iscritto nel relativo Albo professionale, con abilitazione quale tecnico competente in acustica ambientale, iscritto agli elenchi di cui all'art. 21 del D.lgs. 42 del 17 febbraio 2017, sia per assicurare il supporto specialistico per gli aspetti di competenza nell'affinamento della progettazione esecutiva sia per il supporto alle verifiche e alla redazione della documentazione necessaria in corso d'opera ad attestare la conformità dell'opera ai requisiti normativi in materia di acustica;
- Professionista Tecnico responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi ed esperto ambientale: certificato ai sensi del decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 (CAM Edilizia), sia per il supporto specialistico in materia di CAM nell'affinamento della progettazione esecutiva sia per il supporto alle verifiche e alla redazione della documentazione necessaria in corso d'opera ad attestare la conformità dell'opera ai requisiti normativi in materia CAM;
- Professionista con qualifica di geologo abilitato: laurea in Scienze Geologiche, abilitato all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo Professionale alla sezione A;
- Professionista responsabile dell'intero processo BIM: Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico in possesso di idonea formazione e professionalità per la gestione dei processi e degli strumenti di gestione informativa e digitale delle costruzioni;
- Professionista Tecnico Agronomo/Forestale o Architetto paesaggista: Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Scienze Agrarie o Forestali iscritto nel relativo albo ovvero Laurea in Architettura, con specializzazione in architettura del paesaggio o equivalente e iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A.

Qualora si rendesse necessario durante il procedere della progettazione e/o dell'esecuzione dovrà essere nominato anche un professionista archeologo regolarmente iscritto negli elenchi

6. Le suddette professionalità dovranno supportare l'appaltatore anche durante il corso dell'esecuzione dei lavori e nella fase di predisposizione, raccolta e sottoscrizione alla conclusione dei lavori per attestare la conformità dell'intervento alle norme.
7. Al fine di assicurare omogeneità, unitarietà e coerenza della progettazione esecutiva, anche in relazione al PFTE, verrà istituito un tavolo tecnico di supporto al RUP che verificherà periodicamente, insieme ai progettisti dell'esecutivo, l'andamento della progettazione secondo la programmazione ritenuta idonea dal RUP stesso.
8. Gli elaborati progettuali dovranno essere sviluppati utilizzando le migliori tecnologie informatiche ivi compresa la tecnologia Building Information Modeling (B.I.M), secondo le indicazioni della Stazione appaltante. Per i dettagli richiesti per l'elaborazione e la restituzione grafica si rimanda alle relative specifiche contenute nei documenti di gara (elaborati sezione B-BIM).
9. Il Progetto esecutivo dovrà inoltre comprendere, ai fini della verifica ed approvazione, l'elaborato contenente l'Indice Sintetico Revisionale da utilizzare per la revisione dei prezzi, secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 36/2023 s.m.i., all'All. II.2-bis "Modalità applicazione delle Clausole di Revisione Prezzi"

Ai fini della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto "Responsabile" nei confronti della S.A.

La mancata individuazione delle professionalità sopra citate contestuale all'avvio della progettazione darà seguito **all'applicazione di una penale giornaliera di 80,00€/giorno come riportata in Tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal credito dell'Appaltatore prima dell'emissione della rata di saldo per la progettazione.

1.1.1.b. LAVORI

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle relazioni tecniche ed agli elaborati di progetto posto a base di gara.

Oltre ai lavori si intendono comprese le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara, nonché della progettazione esecutiva, con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dovrà avere preso esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative oggetto del contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione Appaltante.

Per il presente appalto **non** è previsto il frazionamento in lotti perché il progetto ed il conseguente intervento costituiscono un unicum sotto il profilo edile ed impiantistico.

1.1.1.c. REDAZIONE DEL RILIEVO DELLO STATO DI FATTO E DEGLI AS BUILT

Da effettuarsi con metodologia BIM secondo i criteri stabiliti dalla S.A.. L'emissione degli elaborati dovrà essere sempre allineata con la progressione e l'emissione degli stati di avanzamento lavori, al fine di consentire l'effettiva verifica del realizzato, fino alla restituzione complessiva a termine dei lavori (si rimanda alla documentazione specialistica).

La mancata restituzione degli elaborati BIM allineata alla progressione dei SAL sospenderà i tempi di emissione dei SAL stessi.

Il mancato rispetto dei termini sopra esposti darà seguito **all'applicazione di una penale giornaliera di 80,00€/giorno come riportata in Tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal credito dell'Appaltatore all'emissione di ogni SAL e/o sul conto finale prima dell'emissione della rata di saldo.

ART. 1.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Per il presente appalto **non** è previsto il frazionamento in lotti perché il progetto ed il conseguente intervento costituiscono un unicum sotto il profilo edile ed impiantistico. I lavori si riferiscono, infatti, ad un progetto caratterizzato da interventi funzionalmente e localmente interconnessi la cui unitarietà favorisce meglio i tempi di realizzazione degli stessi, con inevitabili ricadute positive sul fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dell'appalto.

Il corrispettivo per i servizi tecnici di Progettazione esecutiva viene calcolato, ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito D.M. 17.06.2016, aggiornato al D.Lgs. 36/2023 e relativo All.I.13). Gli oneri per la sicurezza vengono stimati pari a € 0,00 considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il concorrente non è tenuto a indicare, pertanto, né i costi della sicurezza né i costi della manodopera, stante la natura intellettuale della prestazione, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

Sono riconosciute solo parzialmente nell'appalto le voci connesse alla progettazione relative alla redazione del piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, computi di approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma e capitolati, piani di manutenzione in quanto già ricompresi nel PFTE, viene riconosciuto per tali attività un importo per l'eventuale aggiornamento di elementi connessi allo sviluppo della progettazione esecutiva compensato, ricorrendo a quanto indicato nell' ALLEGATO I.13, per il 50% dell'aliquota di riferimento (es. per la redazione del PSC QbII.07) a copertura dell'onere di revisione e aggiornamento.

Per quanto concerne la redazione degli elaborati relativi alle opere strutturali quali relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi le eventuali modifiche dovranno essere solo a integrazione di dettaglio senza generare alcuna variante progettuale, degli elaborati strutturali a base di gara.

Il corrispettivo relativo all'Esecuzione dei lavori è stato determinato applicando i prezzi del vigente Prezzario Regionale (2025) del DEI ed analisi prezzi aggiornate. È stato utilizzato il prezzario DEI secondo semestre 2024 in riferimento a specifiche voci, in forza della specificità e dell'innovazione delle lavorazioni da computare, in particolare in ambito impiantistico

Con riferimento ai costi della sicurezza ai sensi del comma 9 dell'art. 5 dell'allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023, i prezzi utilizzati ai fini dell'elaborazione dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento sono scorporati dell'utile d'impresa pari al 10%. La quota di utile di impresa (10 per cento) è sempre esclusa in quanto i costi per la sicurezza non sono soggetti, per legge, a ribasso d'asta in sede di presentazione delle offerte. Sulla base di quanto sopra si procede ad un ricalcolo del prezzo pubblicato nei listini, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10 per cento, per omogeneità con quanto operato con i prezzi della tipologia "Sicurezza". I costi così stimati non sono sottoposti a ribasso.

1.2.1 CONTRATTO PRINCIPALE

L'importo per la progettazione esecutiva del progetto in oggetto ammonta ad € 128.632,59 (diconsi centoventottomilaseicentotrentadue euro/59) comprese le spese e al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA al 22%.

Tali importi sono relativi alla redazione del Progetto esecutivo da redigere e restituire secondo metodi e strumenti di Gestione Informativa Digitale parte integrante del presente affidamento.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni richieste dai documenti di gara nonché delle ulteriori prestazioni aggiuntive dichiarate dal concorrente Affidatario come migliorative dell'offerta.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà, ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice, di non dar corso ad alcune parti del servizio, qualora per qualunque causa ciò si renda necessario ad insindacabile giudizio della stessa, nei limiti del 20% dell'importo contrattuale del servizio.

In merito alla tipologia delle prestazioni in relazione alle quali i concorrenti dovranno essere qualificati si rimanda a quanto allegato all'avviso di indizione di gara.

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta ad € 4.041.069,34 (diconsi € quattromilioniquarantunomilasessantannove euro/34) comprensivi degli oneri della sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso di gara, IVA esclusa al 10% per lavori di ristrutturazione.

Le categorie dei lavori da eseguirsi sono esposte nella seguente tabella A; per ciascuna delle categorie è da intendersi la modalità di compenso "a corpo". Poiché trattasi di lavori "a corpo", nel corrispettivo contrattuale è da ritenersi compreso ogni onere, nessuno escluso, per consentire la completa utilizzazione delle opere nelle condizioni e per gli scopi espressi nei documenti di gara. Si intendono quindi comprese tutte le lavorazioni, ancorché non esplicitate, necessarie per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte, funzionanti e funzionali (secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia), per gli scopi individuati dal presente progetto.

La suddivisione indicata in Tabella A ha scopo indicativo; il prezzo offerto dall'impresa per l'appalto "a corpo" comprende tutte le lavorazioni necessarie per realizzare l'opera descritta.

Tabella A: Quadro di spesa per lavori

LAVORI

Designazione delle diverse categorie		Importi dei Lavori a corpo				
		(a)	(b)	(a + b)	(c)	(a + b + c)
		Costo Lavori	Manodopera	Totali dei Lavori	Sicurezza	Totali
Opere propedeutiche						
OG1	Pulizia e sanificazione	11.967,96	13.656,82	25.624,78	0,00	25.624,78
Opere edili ed affini						
OG1	Lavori edili ed affini	714.082,58	319.832,47	1.033.915,05	47.109,43	1.081.024,48
Opere strutturali						
OG1	Lavori strutturali	1.040.229,03	716.121,63	1.756.350,66	80.026,57	1.836.377,23
Impianti Elettromeccanici Trasportatori						
OS4	Ascensori e Montacarichi	91.018,89	12.943,29	103.962,18	4.736,95	108.699,13

Impianti elettrici e speciali						
OS30	Lavori Elettrici e speciali	483.002,58	90.332,96	573.335,54	26.123,53	599.459,07
Impianti meccanici - climatizzazione						
OS28	Lavori Impianti Meccanici - Climatizzazione	201.044,09	37.638,40	238.682,49	10.875,35	249.557,84
Impianti meccanici idrosanitari, gas, antincendio						
OS3	Lavori Impianti Idro-sanitari, gas, antincendio, fognario	106.657,90	27.553,68	134.211,58	6.115,23	140.326,81
Totali		2.648.003,03	1.218.079,25	3.866.082,28	174.987,06	4.041.069,34
Progettazione esecutiva e della sicurezza		Importo				
	Progettazione Esecutiva					128.632,59
Totale						128.632,59
Importo complessivo appalto integrato						4.169.701,93

di cui:

Lavori	2.648.003,03
Progettazione Esecutiva (pari al 35% dell'importo)	45.021,41
Totale Importo Soggetto a Ribasso d'Asta	2.693.024,44
Mano d'opera	1.218.079,25
Oneri della Sicurezza	174.987,06
Progettazione esecutiva (pari al 65% dell'importo)	83.611,18
Totale Importo NON Soggetto a Ribasso d'Asta	1.476.677,49
Totale generale a base d'appalto	4.169.701,93

1.2.2 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato "a corpo".

L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

I prezzi contrattuali dell'«elenco dei prezzi unitari» sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs.36/2023.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

I vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione Appaltante.

ART. 1.3 – NATURA DELLE PRESTAZIONI E OPERE DA REALIZZARE

Per la descrizione dettagliata degli interventi si rimanda alla relazione tecnica di progetto ed elaborati grafici.

In forma sintetica, l'intervento prevede la realizzazione del progetto relativo alla ristrutturazione finalizzata alla "Realizzazione della Casa della Salute Polo Sud Ovest Modena", così come identificato all'Art. 1.1 del presente documento.

Sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, il Contraente dovrà farsi carico delle seguenti attività.

PRIMA FASE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il Contraente dovrà redigere:

PRIMA FASE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il Contraente dovrà redigere il progetto esecutivo, in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, per la realizzazione dell'opera, approfondendo e sviluppando i contenuti del progetto FTE posto a base di gara ed acquisendo i contenuti del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. posto a base di gara e, se necessario, dovrà aggiornarlo rispetto ai contenuti del progetto esecutivo. Dovrà inoltre, qualora necessario, aggiornare i piani di manutenzione e conduzione posti a base di gara rispetto ai contenuti del progetto esecutivo ed in conformità alle normative vigenti.

I tempi della progettazione esecutiva sono indicati al successivo articolo "ART. 1.4 - TERMINI DI ESECUZIONE".

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al successivo articolo 3.1.A.

SECONDA FASE: ESECUZIONE DEI LAVORI

A seguito della formale approvazione del progetto esecutivo da parte dall'Amministrazione, il contraente dovrà procedere alla realizzazione dei lavori secondo quanto previsto dal progetto esecutivo approvato: la consegna dei lavori avverrà entro 20 giorni dall'approvazione formale del progetto esecutivo.

L'Amministrazione Committente nomina, a proprie spese ed oneri, l'Ufficio di Direzione dei Lavori, il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, nonché il proprio organo di collaudo.

L'intervento prevede, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del progetto esecutivo, la consegna dei lavori secondo quanto illustrato nel progetto/cronoprogramma dei lavori.

Le modalità di esecuzione di scavi, rimozioni e/o demolizioni, dovranno essere preventivamente concordate con il DL ed il CSE e non potranno scostarsi da quanto previsto dal piano delle demolizioni posto a base di gara a meno della formale approvazione da parte del DL delle modifiche rese necessarie per motivazioni contingenti rilevate in fase di esecuzione in cantiere.

L'attività del Contraente si svolgerà sotto la vigilanza ed il controllo dell'Azienda, che potrà impartire tutte le disposizioni ritenute opportune e necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'Amministrazione Committente, si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento tutti i controlli per verificare la perfetta esecuzione delle opere, la regolare osservanza delle disposizioni contenute nei documenti contrattuali e il rispetto delle normative di legge.

L'Amministrazione Committente avrà, altresì, in qualsiasi momento, ampia facoltà di sorvegliare l'esecuzione dei lavori, sia in cantiere, sia negli stabilimenti produttori di attrezzature, apparecchiature, ecc., nonché di accedere ai laboratori e, in detti stabilimenti, di effettuare controlli, misurazioni, constatazioni di fondazioni e di armature metalliche, prelievo di campioni, prove ed accertamenti in sito, il tutto a spese del Contraente.

Il Contraente deve, a richiesta dell'Amministrazione Committente, mettere tempestivamente a disposizione gli strumenti e i mezzi necessari per gli accertamenti tecnici ritenuti necessari, nonché per le verifiche da effettuare negli stabilimenti produttori di attrezzature, apparecchiature, ecc.

I controlli esercitabili o esercitati dall'Amministrazione Committente e dalla DL, non esonerano il Contraente dalla responsabilità della perfetta esecuzione delle opere, dalla scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e dall'ottima qualità dei materiali impiegati.

I tempi per la realizzazione delle opere sono indicati al successivo articolo "ART. 1.4 - TERMINI DI ESECUZIONE".

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al successivo articolo 3.1B.

ART. 1.4 - TERMINI DI ESECUZIONE

I termini di esecuzione delle prestazioni in contratto, sono i seguenti:

CONTRATTO PRINCIPALE

- **Progettazione esecutiva dell'intervento**, comprensivo di tutti gli elaborati richiesti dal Codice Appalti e s.m.i.:
 - **Progettazione esecutiva n. 65 giorni (sessantacinque giorni) naturali e consecutivi dal verbale di consegna del servizio che, secondo le esigenze della Stazione Appaltante, potrà avvenire anche in pendenza di sottoscrizione del contratto (via d'urgenza):** nei termini indicati sono conteggiati solamente i giorni previsti per la progettazione esecutiva, sono da ritenersi esclusi i tempi necessari per la verifica ed approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante. Prima della consegna della progettazione esecutiva, è previsto un massimo di 30 giorni naturali e consecutivi per dare seguito alle opere progettuale e per eseguire sopralluoghi ed eventuali verifiche di dettaglio/ulteriori indagini esplorative. L'Amministrazione Committente avrà in qualsiasi momento, attraverso le strutture e gli organi di consulenza di cui è dotata, facoltà di verificare l'andamento della redazione dei progetti col più ampio potere di controllo e di intervento nel caso riscontri che i requisiti tecnico prestazionali si discostino da quelli stabiliti, con ampia facoltà di intervenire per correggere eventuali difformità; resta inteso che tali correzioni non comporteranno sospensiva dei tempi.
 - In caso di mancato rispetto dei termini sopra specificati per la progettazione, si applicheranno le **penali esposte nell'Art.3.16 e riportate in Tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal credito dell'Appaltatore prima dell'emissione della rata di saldo per la progettazione.
- **Esecuzione dei lavori dell'intervento:**
 - **Durata complessiva dei lavori n. 600 giorni (seicento giorni) naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori;**
 - A seguito della consegna dei lavori l'impresa ha **15 giorni per consegnare il cronoprogramma aggiornato dei lavori** inserendo le date cardine coerentemente con la cronologia delle fasi definite dal PSC ed approfondendo le fasi di lavoro indicando le maestranze impiegate in ciascuna fase e la relativa produttività del cantiere;
 - Le opere saranno realizzate in un'unica fase.
 - In caso di mancato rispetto dei termini sopra specificati per la consegna del cronoprogramma di cantiere e/o per realizzazione dei lavori, si applicheranno le penali **esposte nell'Art. 3.16 e riportate in - Tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal credito dell'Appaltatore in occasione del SAL immediatamente successiva alla constatata inadempienza.

Precisazioni:

I lavori saranno eseguiti durante il normale svolgimento delle attività svolte dal Charitas (ente terzo) nell'edificio adiacente: pertanto deve essere tenuta particolare cura affinché non vi siano interferenze tra i percorsi di cantiere e quelli diretti all'attività del Charitas, non vi siano diffusione di polveri, le aree di intervento siano accuratamente segregate, etc.

A tale proposito si segnala che l'utenza che accede ai servizi presso la porzione di immobile in utilizzo dall'ente "Charitas", è un'utenza particolarmente fragile pertanto occorre che le segregazioni siano attuate e mantenute integre ed efficaci, per tutta la durata del cantiere, prevedendo anche una costante verifiche dell'integrità delle stesse.

Le opere provvisorie necessarie per eseguire le compartimentazioni e la segnaletica provvisoria al fine di delimitare le aree di intervento sono a carico dell'impresa e comprese nel prezzo contrattuale.

Poiché l'intervento dovrà essere eseguito su una porzione di edificio che ospita anche altre funzioni dell'ente Charitas, all'interno del quale verrà mantenuta in funzione l'attività in essere, l'Impresa deve effettuare un accurato sopralluogo nelle zone d'intervento per rendersi perfettamente conto delle opere da eseguire e delle modalità di esecuzione.

L'impresa deve altresì valutare quali opere provvisorie intenderà adottare durante l'esecuzione dei lavori al fine di impedire lo spargimento di polveri, l'accumulo dei materiali di risulta, la promiscuità dei percorsi con il personale/forniture/utenti del Charitas; dette opere provvisorie dovranno essere conformi ai contenuti del PSC. L'impresa ha facoltà di proporre la modifica entro 10 gg dalla consegna dei lavori, tale modifica non potrà abbassare i livelli di sicurezza del PSC posto a base di gara e dovrà essere approvata dal CSE.

CAPOII - AGGIUDICAZIONE - CONTRATTO - CAUZIONI -SUBAPPALTI - VICENDE CONTRATTUALI

ART. 2.1 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal bando, dalla lettera di invito, dal presente Schema di Contratto e dalle norme dettate dal progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, facenti parte del contratto.

Un errore nelle quantità previste sotto qualunque titolo non è considerato e l'Impresa concorrente rimane interamente responsabile della completa esecuzione delle opere edili e degli impianti.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con le modalità descritte nella lettera di invito.

L'Amministrazione si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di non procedere alla aggiudicazione. Nessuna spesa è dovuta ai concorrenti per la partecipazione alla gara.

L'offerta dovrà rispettare integralmente le prescrizioni e indicazioni di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara.

Qualora si verificassero discordanze tra quanto stabilito nella lettera di invito e gli altri documenti tecnico contabili predisposti per il presente appalto si stabilisce che il valore prevalente viene assegnato secondo il seguente ordine: 1. Lettera di invito; 2. SATER; 3. Schema di Contratto; 4. Elaborati grafici; 5. Elaborati descrittivi.

In caso di discordanza nell'ambito della medesima categoria di elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

ART. 2.2 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Si richiamano integralmente i contenuti del D.Lgs. 36/23, art.18 ("Il contratto e la sua stipulazione"), così modificato dal d.lgs. n. 209 del 2024¹.

Nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente, a richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto d'appalto e in caso di rifiuto verrà incamerata la fidejussione prestata a garanzia dell'offerta oltre al risarcimento delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'effettuazione della gara e ai danni conseguenti.

La stipulazione del contratto dovrà essere preceduta dal verbale sottoscritto dall'impresa e dal responsabile del procedimento circa il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori a seguito della formale approvazione del progetto esecutivo.

La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dalla aggiudicazione. Trascorsi 60 giorni dalla aggiudicazione senza che si intervenuta la sottoscrizione del contratto per cause non imputabili all'aggiudicatario, lo stesso può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza all'Impresa non spetta alcun indennizzo.

L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'Impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisorie.

Il contratto di appalto specifico sarà stipulato "a corpo".

Per la parte di lavoro prevista a corpo negli atti progettuali, i prezzi unitari non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo del contratto, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile.

Per eventuali lavori previsti a misura e in economia negli atti progettuali, i prezzi unitari, ribassati dello sconto percentuale offerto dall'Impresa in fase di gara, costituiscono i prezzi contrattuali.

I prezzi unitari di elenco si intendono espressi al netto degli oneri diretti della sicurezza, ancorché la descrizione delle singole voci possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

I rapporti e i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale i loro prezzi unitari.

ART. 2.3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del contratto di appalto:

¹ D.Lgs. 36/2023 - Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta (ai sensi dell'Allegato I.1 al Dlgs 36/23, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
2. Divenuta efficace l'aggiudicazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 5) e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:
 - a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo 18 (ricorso avverso) e dall'articolo 55, comma 2;
 - b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
 - c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.
3. Il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni (come modificato dal D.Lgs. n. 209 del 2024) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:
 - a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
 - b) di appalti basati su un accordo quadro;
 - c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
 - d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee (5.538.000 per appalti di lavori).
4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente (ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato I al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
10. Con la tabella di cui all'Allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice.

- il Bando di gara;
- la lettera di invito;
- il capitolato generale (DM 145/2000 artt. ancora vigenti: 1,2,3,4,6,8,16,17,18,19,27,30,34,35,36);
- il presente schema di contratto;
- gli elaborati descrittivi e contabili di progetto (PFTE) verificati e validati;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni (PFTE) verificati e validati;
- l'elenco dei prezzi unitari e le analisi;
- il piano di sicurezza;
- il cronoprogramma;
- le Specifiche Metodologiche e le Linee guida di produzione informativa (BIM), contenenti i requisiti per la modellazione e la gestione informativa definiti dalla Stazione Appaltante al fine di ottenere modelli informativi coerenti con le esigenze dell'appalto in oggetto;
- le polizze di garanzia;
- l'offerta tecnica ed economica presentata secondo le modalità prescritte nella lettera di invito;
- il piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa.

Nel caso di discordanza tra i documenti contrattuali, verrà adottata la soluzione che a giudizio del Direttore dei lavori sia ritenuta più utile agli scopi individuati dal presente progetto esecutivo.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti (d.lgs. n.36/2023);
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I. ed i testi citati nel presente capitolato;
- DM 145/2000, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- D.Lgs. n.81 del 09/04/2008.

Non fanno parte del presente Contratto le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato d'appalto.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Qualora gli atti progettuali dovessero riportare discordanze riconducibili a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale d'appalto – disegni/relazioni progettuali, elenco prezzi salvo palesi incongruenze di uno di questi.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni progettuali e a seguire dei lavori.

L'Impresa assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell'appalto ed alla gestione del cantiere a proprio rischio; conseguentemente l'impresa medesima è gravata di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni adottati a sostegno delle predette giustificazioni.

ART. 2.3.1 – PROTOCOLLI DI LEGALITA'

Forma parte integrante del presente "Schema di contratto" e del successivo contratto, il Protocollo di Legalità della Prefettura di Modena, inserito in SATER con la lettera di invito.

ART. 2.4 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto, di bollo, delle copie del contratto stesso e dei documenti e dei disegni di progetto, compresi quelli che devono essere consegnati all'appaltatore.

A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo.

ART. 2.5 - COPERTURE ASSICURATIVE - CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 2.5.1 - PROGETTAZIONE

Prima della sottoscrizione del contratto deve essere presentata alla stazione appaltante una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilità civile professionale), per una copertura minima pari almeno all'importo dell'appalto per la progettazione, per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza. Tale polizza deve coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni progettuali, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza assicurativa sarà presentata dal progettista titolare della progettazione indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi del Codice dei contratti, ovvero dall'appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 18, comma 11, Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 e la progettazione è redatta dal suo staff tecnico.

In caso di raggruppamenti temporanei, la copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- la somma dei massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento dovrà corrispondere all'importo dell'appalto e, in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento dovrà possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- una unica polizza intestata alla mandataria per il massimale indicato, con copertura espressamente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

ART. 2.5.2 – GARANZIA DEFINITIVA

Si richiama interamente l'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Tale cauzione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia definitiva è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 2.5.3 - POLIZZA ASSICURATIVA EX ART. 117, COMMA 10, DEL D.LGS. 36/2023

L'esecutore è altresì obbligato stipulare la polizza assicurativa, prevista dall'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, polizza che tenga indenne l'Azienda U.S.L. da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione di lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; tale polizza deve avere i seguenti massimali: somma assicurata corrispondente all'importo dei lavori in contratto per i danni di esecuzione; minimo € 500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

La mancata presentazione di tale polizza 10 giorni prima della consegna dei lavori comporterà l'applicazione per ogni giorno di ritardo di una penale nella misura di 80 €/giorno come riportata in Tabella P. L'importo della penale verrà contabilizzata sul primo SAL e detratta dal credito dell'Appaltatore all'emissione dello stesso.

ART. 2.6 - FACOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE

Le garanzie e le cauzioni hanno la funzione di assicurare l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, dal risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, al rimborso delle somme che la stazione appaltante avesse eventualmente corrispondere ad un terzo per il completamento dei lavori.

L'amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto.

Tale potere verrà esercitato con l'incameramento totale o parziale della cauzione.

L'appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 2.7 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE - PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori. Tutte le comunicazioni del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento saranno effettuate a mani proprie dell'appaltatore, o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure saranno effettuate presso il domicilio eletto.

Nel contratto in ottemperanza alle disposizioni normative di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari", dovranno essere indicate le persone titolate alla riscossione (nome, cognome, CF, carica ricoperta) ed i conti correnti dedicati.

ART. 2.8 - SUBAPPALTI, FORNITURE CON POSA E NOLI A CALDO

Relativamente ai subcontratti si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando che risulta vietato il subappalto delle prestazioni relative alla progettazione nonché, con riferimento ai lavori, il subappalto cd. "a cascata".

L'impresa concorrente che intenda ricorrere al subappalto, deve presentare: una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 circa le opere che essa intenda subappaltare. Si fa presente che le autorizzazioni al subappalto, fermo restando l'espletamento degli adempimenti previsti dalla legge, saranno rilasciate solo per quelle lavorazioni esattamente coincidenti con quelle dichiarate. Si precisa che ai sensi **dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023** è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo non superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Oltre al nominativo e domicilio del subappaltatore, all'indicazione e descrizione dettagliata delle opere o categorie di lavoro che intende subappaltare, con indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare e con il relativo ribasso del subappaltatore, ed alle giustificazioni motivate di tale intendimento, l'appaltatore deve fornire al Committente ogni altra notizia che questi richieda al riguardo per la qualificazione ex artt. 94 e seguenti e per la qualificazione tecnica.

L'appaltatore deve depositare presso la Stazione Appaltante il contratto di subappalto **almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori** oggetto dell'istanza.

Il committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, l'accoglimento o meno della richiesta dall'appaltatore.

Le lavorazioni previste in contratto con un'unica voce nella lista delle categorie non possono essere affidate in subappalto separando la posa in opera dalla fornitura.

Nel caso che il Committente autorizzi il subappalto, l'appaltatore resta comunque responsabile di fronte ad esso dei lavori subappaltati, in solido con il subappaltatore. Eventuali imposte e qualsiasi altra maggiore spesa derivanti dal subappalto sono o in ogni caso ad esclusivo carico dell'appaltatore. Il Committente può revocare l'autorizzazione al subappalto, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'appaltatore; e questi, al ricevimento della suddetta comunicazione, allontanerà immediatamente il subappaltatore, di ciò direttamente rispondendo verso il committente. Tale revoca non dà alcun diritto all'appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni e di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

Fatto salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 119, l'appaltatore è tenuto ad inviare alla Stazione Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e delle fatture quietanzate dei subappaltatori.

A fronte della comunicazione di fornitura e posa in opera o di nolo a caldo effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 119 citato, l'Amministrazione si riserva di verificare l'effettiva ricorrenza della fattispecie, riservandosi il diritto di sospendere le lavorazioni comunicate, qualora esse ricadano nel caso di subappalto da autorizzare, secondo le modalità prescritte dal citato art. 119.

Si riporta integralmente il comma 2 bis dell'art.119 inserito dal D.Lgs. 209/2024:

"Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2."

Relativamente ai subappalti l'appaltatore ha l'onere e l'obbligo di:

- fornire alle imprese subappaltatrici presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dai Piani della sicurezza, DUVRI e dai documenti allegati e facenti parte integrante del presente Capitolato speciale e del contratto;
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva e/o individuale.
- Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori;
- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltatrici il Piano di sicurezza e coordinamento;
- informare la Stazione Appaltante ovvero il RUP e i Coordinatori per la sicurezza (quando presenti) delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltatrici;
- attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
- fornire al RUP i nominativi di tutte le imprese alle quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La mancata osservanza di quanto prescritto comporterà l'applicazione per ogni giorno di ritardo l'applicazione di una penale nella misura di 80 €/giorno come riportata in Tabella P. L'importo della penale verrà contabilizzata nel primo SAL disponibile e detratta dal credito dell'Appaltatore all'emissione dello stesso.

ART. 2.9 - MODIFICHE CONTRATTUALI E REVISIONE PREZZI

Il prezzo di appalto si intende fisso e invariabile.

Per la revisione dei prezzi si fa riferimento alle clausole previste dall'articolo dal D.Lgs. 36/2023, art. 60 - Revisione prezzi - comma 2 e 3 a) ² e dall'Allegato II.2-bis - Modalità applicazione delle clausole di revisione dei prezzi.

² D.Lgs. 36/2023 - Articolo 60 - Revisione prezzi - come modificato dal D.Lgs. 209/2024:

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.
2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:
 - a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
 - b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:
 - a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;
 - b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie.
4. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai lavori, gli indici sintetici del costo di costruzione individuati ai sensi del comma 4-quater;

A sensi dell'Allegato II.2 le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 "si applicano nella misura del 90 % (per cento) del valore eccedente la variazione del 3% (per cento) per i lavori.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Non potrà essere vantato alcun compenso da parte dei soggetti affidatari di detto appalto nel caso in cui l'appalto non possa avere inizio per motivi di pubblico interesse, necessità, fatti obiettivi non imputabili alla Stazione Appaltante, esigenze non previste né prevedibili con l'ordinaria diligenza.

La S.A si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 c.c. anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni indicate nella documentazione di gara e delle ulteriori prestazioni offerte dal concorrente in sede di gara. Non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione salvo quanto previsto dal precitato art. 60 comma 1 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento degli stessi o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, comprese le riunioni e gli incontri indetti con il R.U.P. e con il D.L., sicché nessun rimborso sarà dovuto dall'Agenzia.

ART. 2.10 - PREZZI CONTRATTUALI - LAVORI IN ECONOMIA

Il prezzo complessivo "a corpo" offerto, al netto del ribasso d'asta, si intende accettato dall'appaltatore secondo calcoli di sua convenienza, e compensa ogni onere, nessuno escluso, per consentire la completa utilizzazione delle opere nelle condizioni e per gli scopi espressi nei documenti di gara; sono quindi espressamente compresi nell'importo offerto i seguenti oneri,

- circa il cantiere: le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione, la recinzione, la sorveglianza, la custodia, le vie di accesso, le spese per le occupazioni temporanee, per depositi od estrazioni di materiali. Le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- circa la sicurezza: le spese per l'esecuzione dei lavori tutelando gli operai e gli operatori della struttura – opere provvisorie, anche se non esplicitamente descritte nel PSC.
- circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali;
- circa i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori, tutte le spese per le forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore deve sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e negli elenchi dei prezzi unitari.
- circa i rilievi: le spese per rilievi (in elevazione e con georadar per individuazione sottoservizi), tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Sono inoltre nel prezzo complessivo "a corpo" tutti gli oneri di cui al successivo **Capo VI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITÀ**

L'appaltatore è obbligato ad effettuare, su richiesta del direttore dei lavori, i lavori in economia previsti in contratto fornendo la mano d'opera necessaria; i compensi per tali prestazioni, quando il loro importo sia compreso nella cifra indicata nel quadro economico posto a base di gara, verranno assoggettati al correttivo d'asta; quando lo superi saranno valutati applicando le tabelle della Commissione regionale per il rilevamento dei costi della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli pubblicata periodicamente dal Provveditorato delle Opere pubbliche per l'Emilia Romagna.

ART. 2.11 - CONTENZIOSO

Per gli eventuali contenziosi conseguenti a iscrizione di riserve sui documenti contabili, si fa riferimento a quanto stabilito dall' art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

Si rimanda art. 7 dell'Allegato II.14 al Codice per la definizione della disciplina prevista dalla stazione appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14 al d.lgs. 36/2023, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

- tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.
- 4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
- 4-ter. L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
- 4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano.

È escluso l'arbitrato.

Modalità Di Risoluzione delle controversie: il Foro competente è quello di Modena.

ART. 2.12 - DANNI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, tutte le opere provvisorie e tutte le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nella esecuzione dei lavori.

Tutti gli oneri derivanti dal mancato o parziale rispetto del presente articolo sono a totale carico dell'appaltatore.

ART. 2.13 - DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

In caso di danni per causa di forza maggiore l'appaltatore dovrà attenersi alla seguente procedura:

1. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia per iscritto al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento;
3. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti;
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al punto 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
 - dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
 - al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso;
5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere;
6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

ART. 2.14 - ACCESSO AL CANTIERE - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'accesso al cantiere è riservato agli addetti ai lavori ed al personale dell'ufficio di direzione.

È vietato all'appaltatore di consentire a chicchessia l'accesso ai luoghi ove si svolgono i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del direttore dei lavori.

L'appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene il cantiere ed alla condotta dei lavori. Non può quindi diffondere notizie, fornire a terzi documentazioni (progetti, disegni, atti tecnici, fotografie etc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste, rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.

Per la contravvenzione a quanto sopra esposto sarà applicata all'Impresa appaltatrice la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale sarà detratto dal Certificato di Pagamento immediatamente successivo; ciò non esonera l'appaltatore dal rispondere personalmente dei danni, anche d'immagine, causati all'amministrazione per comportamenti diffamatori rispetto a quanto sopra stabilito; egli è responsabile anche se il fatto è commesso da suoi dipendenti o dipendenti di subappaltatori o fornitori.

ART. 2.15 - MORTE O FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di morte dell'appaltatore, si applicano le norme previste dagli articoli 1674 e 1675 del codice civile.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore o di recesso, l'Azienda si riserva l'applicazione dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 2.16 - CASI DI INADEMPIENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il Contraente non sottoscriva il contratto ovvero non dia inizio alla progettazione o ai lavori nei termini stabiliti dal presente "Schema di contratto", l'Amministrazione Committente ha la facoltà di risolvere il rapporto per inadempimento del Contraente medesimo, con incameramento della cauzione relativa e fatta salva la richiesta di maggiori danni.

L'Amministrazione Committente avrà facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento da parte del Contraente degli obblighi posti a suo carico. Prima di dichiarare la risoluzione, l'Amministrazione notificherà al Contraente una diffida con la quale prescriverà un congruo termine di tempo, in relazione al tipo di inadempimento ed ai tempi concessi al Contraente per sanare tale inadempimento. Nel caso in cui il Contraente non abbia ottemperato alla diffida, eliminando la causa dell'inadempimento ed i relativi effetti, l'Amministrazione Committente emetterà il provvedimento di risoluzione, con salvezza di ogni altro diritto, compresi i danni diretti ed indiretti.

ART. 2.17 - PENALI

Si rinvia alle penali specifiche previste negli articoli del presente documento sia in fase di progettazione che di costruzione, nonché alla Tabella P del presente documento.

ART. 2.18 - CESSIONE DEL CREDITO

Salvo quanto disposto dalle Leggi nazionali per le cessioni di credito a favore degli Enti Pubblici, in caso di cessione di credito, il creditore dovrà notificare all'Azienda copia dell'atto di cessione; la cessione è irrevocabile; l'Amministrazione Committente non potrà essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. Notificato l'atto di cessione, il creditore non potrà opporre in compensazione il credito ceduto. Detta cessione rimane comunque subordinata all'autorizzazione da parte dell'Azienda, rilasciata con specifico provvedimento deliberativo.

Si richiamano integralmente i contenuti del Dlgs 36/23, Allegato II.14, art.6 "Cessione di crediti".

ART. 2.19 - RINUNCIA ED INCEDIBILITÀ DEL CONTRATTO

Non è consentita al Contraente la facoltà di rinuncia al contratto.

Il presente Contratto non è cedibile a terzi.

ART. 2.20- NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Schema di Contratto, si rinvia espressamente alle norme operanti in materia.

CAPO III – ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 3.1.A - CONSEGNA DELLE ATTIVITA DI PROGETTAZIONE

L'avvio del servizio all'appaltatore verrà effettuata entro 25 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

Non costituiscono motivo di proroga all'inizio dell'attività di progettazione esecutiva, la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel Capitolato o che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva.

La stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art.17 comma 8 D. Lgs. 36/2023 previa verifica dei requisiti ed ai sensi dell'art. 50 comma 6 D. Lgs. 36/2023; in caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del servizio avviato dal RUP, sempre ai sensi dell'art. 50 comma 6 D. Lgs. 36/2023.

Il RUP comunica con un congruo preavviso all'affidatario la data di avvio, trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

L'avvio della progettazione avverrà mediante apposito verbale, da tale data decorre utilmente il termine per il compimento delle prestazioni affidate.

La Progettazione Esecutiva, da parte dell'aggiudicatario, dovrà essere redatta:

- nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di Lavori Pubblici, e sviluppata ad un livello di dettaglio tale da consentire l'immediata realizzazione delle opere e l'approvvigionamento delle apparecchiature e degli impianti;
- acquisendo/aggiornando i contenuti del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. posto a base di gara ed aggiornando i piani di manutenzione e conduzione in conformità alle normative vigenti;
- tramite l'ausilio di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni con livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto.

Alla sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore, i progettisti designati dovranno sottoscrivere apposito verbale di accettazione della progettazione svolta a livello di PFTE e posta a base di gara

La Progettazione esecutiva dovrà rispettare integralmente le prescrizioni ed indicazioni di cui al rispettivo progetto posto a base di gara e all'offerta, e non potrà contenere alcuna modifica alle soluzioni progettuali da questi previste, fatte salve le eventuali modifiche che il RUP si riserva di introdurre. Ogni eventuale modifica proposta dal progettista, dovrà essere sottoposta all'insindacabile giudizio ed approvazione del RUP.

La Progettazione esecutiva dovrà svilupparsi secondo le seguenti fasi tipiche:

- una fase ricognitiva - da espletarsi direttamente sul posto;
- una successiva fase operativa per l'elaborazione progetto esecutivo nella quale i rapporti saranno tenuti con il RUP e il gruppo di supporto al RUP.

FASE RICOGNITIVA

Tale fase sarà espletata direttamente in loco dal professionista incaricato che potrà eventualmente avvalersi di personale della AUSL per l'accesso ai locali.

Rimane completamente a carico dell'aggiudicatario la verifica e restituzione dello stato di fatto edile ed impiantistico propedeutica alla redazione del progetto esecutivo.

FASE OPERATIVA – PROGETTAZIONE

La Progettazione Esecutiva dovrà essere redatta nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di Lavori Pubblici, tenendo in considerazione le indicazioni che verranno dettagliatamente fornite dal Responsabile Unico del Procedimento o da un suo delegato. Il progetto **dovrà recepire/aggiornare il piano di sicurezza** posto a base di gara e redatto in conformità al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni o integrazioni.

Il progetto esecutivo dovrà **acquisire le migliori e dichiarate in sede di offerta** qualità da parte del concorrente e le indicazioni indicate dagli enti competenti sul progetto definitivo secondo le indicazioni del RUP.

Il progetto esecutivo dovrà contenere la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrivere compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare.

Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto delle procedure di Qualità del SUAT.

Le scadenze relative allo svolgimento dell'attività di progettazione sono le seguenti:

CHI	QUANDO	ATTIVITÀ
Stazione Appaltante	ENTRO 30 GIORNI dalla comunicazione di aggiudicazione	VERBALE PER LA CONSEGNA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA alla Ditta Appaltatrice: La consegna della progettazione avrà luogo mediante verbale del RUP. I 30 giorni precedenti, sono dedicati all'esecuzione delle opere propedeutiche ed ai sopralluoghi da parte di impresa/progettisti dell'esecutivo per eventuali verifiche di dettaglio. Gli accessi saranno da concordare preventivamente con la S.A.
	ENTRO 65 GIORNI dal verbale di consegna della progettazione.	CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO NB: Verifiche intermedie:

CHI	QUANDO	ATTIVITÀ
	N.B.: ogni 10 gg (e comunque le secondo esigenze rilevate dal RUP) in fase di progettazione saranno fatte verifiche intermedie.	Dalla consegna della progettazione, <u>ogni 10 giorni</u> la Ditta Appaltatrice dovrà confrontarsi in fase di progetto esecutivo con il SUAT (verifiche intermedie), sono fatte salve diverse prescrizioni da parte del RUP in funzione dell'andamento della progettazione.
Stazione Appaltante	ENTRO 30 GIORNI dalla presentazione del progetto esecutivo. Il Responsabile Unico del Procedimento, procederà, entro 30 giorni dalla data di consegna della Progettazione Esecutiva da parte del gruppo di progettazione, in contraddittorio con i progettisti, alla formale verifica del progetto.	VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO Sono fatti salvi ritardi dovuti da eventuali richieste di chiarimenti/integrazioni che il RUP può richiedere al contraente per completare le operazioni di verifica ed approvazione del progetto.

In merito alle scadenze della Stazione Appaltante riportate nella tabella sopra esposta rimane inteso che eventuali slittamenti dei tempi non potranno essere strumento di rivalsa da parte dell'impresa appaltatrice nei confronti della Stazione Appaltante.

La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel PFTE posto a base di gara, come eventualmente integrato dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara. Resta fermo che eventuali variazioni quantitative o qualitative diverse da quelle di cui alle successive lettere a) e b), del presente articolo non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.

Sono ammesse variazioni in sede di progettazione esecutiva esclusivamente nei seguenti casi:

- al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 120 del D. Lgs.36/2023;
- all'accertamento di errori od omissioni nel PFTE posto a base di gara.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) la Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle varianti. In sede di approvazione delle varianti può riconoscersi motivatamente una proroga al termine di cui al comma 1, adeguata alla complessità.

Il progetto esecutivo dovrà contenere la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrivere compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare.

Il progetto esecutivo dovrà essere elaborato in conformità a quanto previsto nella Sezione III dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare si ritiene opportuno specificare che

- Non potranno essere apportate modifiche sostanziali a quelle parti di progettazione assoggettate a pareri preventivi** quali progettazione antincendio, strutturale, urbanistica ecc. Per tale motivo saranno consentiti solo lievi aggiornamenti agli elaborati (relazione generali, specialistiche, elaborati grafici, calcoli) relativi alle opere strutturali che dovranno essere solo ad integrazione di dettaglio senza generare alcuna variante progettuale agli elaborati posti a base di gara;
- Dovranno essere aggiornati gli elaborati di seguito elencati in quanto già presenti negli elaborati a base di gara:
 - piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti,
 - piano della sicurezza e coordinamento,
 - quadro di incidenza della manodopera,
 - cronoprogramma,
 - capitolati,
 - elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi,
 - computo metrico estimativo e quadro economico delle opere;

La progettazione prevede l'applicazione della metodologia (BIM), da applicarsi tramite la creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell'opera che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante l'esecuzione dell'appalto (con restituzione e verifica per stati di avanzamento lavori). La gestione informativa dell'intero appalto prevede anche la programmazione e la gestione di tutte le attività correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso dei modelli.

La produzione informativa afferente tale attività è dettagliata nelle relative specifiche contenute nei documenti di gara (elaborati sezione B-BIM dell'elenco elaborati di progetto).

Trattandosi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, **il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica**. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

La progettazione esecutiva dovrà essere redatta e sottoscritta dal/i soggetto/i abilitati.

In caso di ritardo nella consegna del Progetto Esecutivo si applicherà la penale esposta in **Tabella P di cui al presente documento**, per ogni giorno di ritardo, salvo in ogni caso il maggior danno. L'importo della penale è pari al 0,1% dell'importo di progetto. In caso di proroghe concesse dal RUP sulla scadenza dei termini per la consegna del progetto esecutivo all'Amministrazione, la penale di cui sopra, sarà applicata a partire dal giorno immediatamente successivo alla scadenza delle proroghe stesse.

Il Cronoprogramma dei lavori e il diagramma di Gantt dovranno essere consegnati unitamente al progetto esecutivo e dovranno essere compilati secondo le modalità descritte di seguito. Si dovrà fare preciso riferimento alle reali date di inizio e fine lavori; in esso dovranno anche essere dettagliatamente riportati:

- le lavorazioni previste per le singole fasi e macro fasi così come in dicte del PSC posto a base di gara;

2. l'indicazione delle imprese subappaltatrici/fornitrici che si prevede di impiegare (in accordo con quanto presentato in sede di offerta) con la chiara indicazione della sovrapposizione delle previste lavorazioni, delle eventuali interferenze e della produttività del cantiere garantita per il rispetto delle tempistiche previste dal cronoprogramma posto a base id gara.

In particolare, in riferimento ai punti 1 e 2, si rammenta che dal diagramma di Gantt devono evincersi con precisione le lavorazioni che si effettueranno in cantiere con particolare riferimento alle sovrapposizioni di professionalità (e di imprese diverse); ciò al fine di consentire una più puntuale osservanza del dettato della legge in merito alla sicurezza nell'esecuzione dei lavori.

In considerazione della collocazione dell'intervento e della presenza nel contesto di altre realtà operanti nelle aree limitrofe, e che inevitabilmente potranno generare interferenza, si dovrà tenere conto nella integrazione del PSC e del relativo layout di probabili rischi interferenziali esterni relative al transito di mezzi e persone nelle aree comuni alle proprietà e la possibile presenza di cantieri esterni in zone limitrofe.

La progettazione dovrà essere sviluppata secondo le procedure e gli standard in utilizzo presso il SUAT.

È onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la progettazione in oggetto. È inoltre necessario che, nella definizione del Progetto esecutivo, il progettista si interfacci con i rappresentanti della Stazione Appaltante e ne recepisca le indicazioni al fine di massimizzare il livello di soddisfazione delle esigenze espresse.

Il progettista dovrà tenerne conto in sede di offerta di ogni onere, nessuno escluso, per le attività sopra indicate tra le quali si annoverano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- aggiornamento del rilievo ed espletamento delle necessarie prove ed indagini, integrative rispetto alle analisi messe a disposizione dalla Stazione Appaltante, volte a definire la caratterizzazione del sito e delle opere già realizzate (rete smaltimento acque, infrastrutture elettriche, etc.) secondo le normative vigenti. Si intende compresa tra gli oneri di progettazione anche l'individuazione di tali indagini, nonché la loro interpretazione progettuale e la loro esecuzione, i cui oneri saranno completamente a carico dell'attività del progettista incaricato. I risultati e i dati di riferimento di dette prove saranno raccolti in apposite relazioni inserite come parte integrante del progetto;
- redazione di tutte le relazioni necessarie per l'esecuzione dei progetti in relazione alle disposizioni legislative nazionali e locali anche con il supporto di figure professionali specifiche il cui intervento risultasse necessario;
- tutte le ulteriori attività che l'aggiudicatario riterrà necessarie per le verifiche dello stato di fatto sotto i diversi aspetti da contemplare ai fini della corretta esecuzione dell'attività, il tutto con riferimento tanto all'immobile oggetto d'intervento quanto alla situazione circostante (ove necessario);
- redazione e assistenza alla Stazione appaltante per la predisposizione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire eventuali autorizzazioni, pareri e quant'altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti ovvero dagli Enti a qualunque titolo competenti sul progetto e sulle opere da realizzare (compresa la documentazione per attivazione di cabine, per allaccio utenze, ecc);
- rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata dalla progettazione;
- eventuali presentazioni del progetto e/o del cantiere richieste dalla Stazione appaltante al fine di comunicare l'intervento ad interlocutori istituzionali o meno.

Costituiscono inoltre parte integrante del Servizio:

- l'utilizzo di ogni attrezzatura speciale eventualmente necessaria per la definizione ed il corretto dimensionamento degli spazi e delle dotazioni impiantistiche;
- il rilievo dello stato di fatto del fabbricato con idonee tecnologie interfacciabili con la gestione informativa B.I.M.;
- attività di gestione informativa (B.I.M.) secondo le specifiche tecniche indicate dalla S.A.;
- consulenza specialistica nei settori delle tecnologie informatiche;
- eventuali consulenze specialistiche che si rendessero necessarie per la definizione dei dettagli progettuali come, a mero titolo di esempio, le consulenze in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro eventualmente necessarie per definire correttamente la distribuzione spaziale e funzionale degli ambienti ed i collegamenti tra le varie attività nonché i percorsi di emergenza che interesseranno l'immobile.

Si ribadisce che di ogni onere per le attività sopra indicate o per altre che dovessero rivelarsi necessarie, nessuno escluso, il progettista dovrà tenerne conto in sede di offerta.

Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la Stazione Appaltante accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale richiesta ed eventualmente controfirmati da altri soggetti competenti per materia in base alla normativa vigente, ed all'uopo autorizzati.

Tutta la documentazione (modelli informativi - BIM, relazioni, grafici, computi, capitolati, documentazione fotografica, rapporti di indagini, prove in sito, ecc.), sottoscritta dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma digitale, dovrà essere nominata, organizzata e consegnata alla SA tramite la piattaforma (ambiente di condivisione dati), con le modalità indicate nei capitolati informativi BIM della S.A..

Tutti i documenti, ad eccezione dei modelli in formato nativo ed in formato aperto non proprietario .IFC, andranno firmati digitalmente dai professionisti responsabili delle singole attività.

Alla S.A. dovranno essere fornite, tutte le risultanze delle indagini, verifiche e prove in-situ, in originale, così come acquisite dagli enti certificatori, oltre che in formato digitale PDF firmati digitalmente.

In considerazione del fatto che appalto dovrà essere attuato avvalendosi del processo identificabile con il Building Information Modeling (BIM), l'Azienda USL di Modena, al fine di standardizzare il "processo BIM", si è dotata internamente di una propria Linea guida di produzione informativa BIM che identifica puntualmente tutte le regole necessarie allo svolgimento digitale dell'appalto, a partire dalla codifica di file, modelli ed elaborati, fino alla definizione delle routine di coordinamento e verifica dei modelli. Agli Operatori Economici verrà fornito il Capitolato Informativo, che racchiude i contenuti minimi delle specifiche informative richieste per la realizzazione dei Modelli di Dati.

L'utilizzo del processo informativo dovrà essere adottato per l'espletamento dei servizi di Progettazione Esecutiva, Coordinamento alla Sicurezza in fase di progettazione e Costruzione (As-Built).

I tempi della progettazione esecutiva sono indicati anche al precedente articolo "ART. 1.4 - TERMINI DI ESECUZIONE".

Piano di Lavoro

Il Progettista dovrà inoltre, **entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, predisporre il Piano di Lavoro** comprendente tutti gli elementi di riferimento necessari per garantire un corretto svolgimento dei Servizi.

Il Piano dovrà comprendere almeno le seguenti sezioni:

- organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro del Progettista e sue interfacce esterne (ogni variazione del Gruppo di Lavoro istituito dovrà essere comunicato alla Stazione appaltante, cui comunque dovrà essere assicurato, per tutto il periodo di esecuzione del contratto, il mantenimento, dei requisiti del gruppo indicato in sede di gara);
- procedure e metodologie relative ai Servizi;
- elenco degli elaborati e dei disegni;
- struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;
- strumenti informatici (HW e SW) utilizzati;
- cronoprogramma dettagliato dei Servizi.

Il piano di lavoro dovrà fare riferimento al sistema di gestione qualità della Stazione Appaltante, adottando le indicazioni in esso riportate.

Il Piano di Lavoro dovrà essere dettagliato ed esecutivo e dovrà riguardare tutte le attività a carico del Progettista. Il Piano di Lavoro dovrà essere redatto sulla base della metodologia, dell'organizzazione e del cronoprogramma proposti in Offerta. Il Piano di Lavoro dovrà essere costantemente aggiornato.

L'aggiudicatario dovrà predisporre e consegnare, unitamente al piano di lavoro ed entro i medesimi termini temporali, il Piano di Gestione informativa (PGI), messo a disposizione durante la fase di gara per la compilazione dell'offerta di gestione informativa (OGI).

Il Piano di Lavoro ed il PGI saranno oggetto di approvazione da parte della Stazione Appaltante.

Nel caso di eventuale avvio anticipato dell'esecuzione del servizio, anche nelle more della stipula formale del contratto, come previsto dall'art. 17 c.8 e c.9 del codice, i termini previsti nel presente articolo decorreranno dal formale avvio da parte del RUP.

In caso di ritardo nella consegna del Piano di Lavoro si applicherà la penale esposta in **Tabella P di cui al presente documento, pari a 80,00 €/giorno per ogni giorno di ritardo**, salvo in ogni caso il maggior danno. In caso di proroghe concesse dal RUP sulla scadenza dei termini per la consegna del Piano di Lavoro all'Amministrazione, la penale di cui sopra, sarà applicata a partire dal giorno immediatamente successivo alla scadenza delle proroghe stesse.

ART. 3.1.B – VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Si precisa che, **il progetto esecutivo è soggetto alla verifica di cui all' art. 42 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.** e non può essere sviluppato/realizzato se non è intervenuta l'approvazione formale della Amministrazione.

L'Amministrazione Committente avrà in qualsiasi momento, attraverso le strutture e gli organi di consulenza di cui è dotata, facoltà di verificare l'andamento della redazione dei progetti col più ampio potere di controllo e di intervento nel caso riscontri che i requisiti tecnico prestazionali si discostino da quelli stabiliti, con ampia facoltà di intervenire per correggere eventuali difformità; resta inteso che tali correzioni non comporteranno sospensiva dei tempi.

Con riferimento a quanto sopra contemporaneamente alla stesura del progetto esecutivo saranno previste verifiche in progress per una conoscenza graduale delle scelte operate dai progettisti che contribuiranno a rendere più rapidi ed efficaci i controlli sul progetto finale. Per quanto concerne la attività di verifica in progress, la stessa avrà la medesima durata dell'attività di progettazione, pertanto sono previste verifiche in progress indicativamente ogni 10 giorni con incontri presso la S.A. e consegna di "pacchetti parziali di elaborati" da esaminare in itinere.

Il progetto presentato verrà verificato secondo le procedure per il controllo della Qualità del SUAT.

La verifica del progetto da parte dell'Amministrazione non esonera l'impresa dalla responsabilità rispetto alla correttezza e completezza del progetto presentato oltre che dalla scrupolosa osservanza delle normative: eventuali carenze progettuali o difformità rispetto alle richieste minime degli elaborati e capitolati posti in gara, dovessero emergere durante il corso di esecuzione dei lavori o in sede di collaudo finale, saranno imputate a carico del progettista e dell'impresa esecutrice delle opere.

A conclusione del procedimento di verifica del Progetto esecutivo verrà redatto da un documento riportante l'esito delle attività di verifica, che potrà essere:

- positiva;
- positiva con osservazioni;
- negativa.

La conclusione "positiva con osservazione" sarà dettagliatamente motivata e comporterà la necessità da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o documenti comunque denominati del progetto esecutivo ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle indicazioni contenute nel documento di cui sopra.

La conclusione "negativa", adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte del Responsabile del Procedimento, comporterà la risoluzione del contratto con il progettista ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

L'atto di approvazione costituisce formale accettazione del progetto esecutivo da parte della stazione Appaltante.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni contenute nel verbale di verifica. L'aggiudicatario sarà comunque ritenuto responsabile dell'eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna della progettazione esecutiva.

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna del livello progettuale i soli tempi per la verifica ed approvazione da parte della Stazione Appaltante o gli eventuali tempi per l'ottenimento di autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di enti terzi.

Qualora durante la verifica, si riscontrassero contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ed a insindacabile giudizio del RUP.

Scaduto il termine assegnato si applicherà la penale esposta in **Tabella P di cui al presente documento** (penale analoga a quanto previsto all'Art. 3.1.A per ogni giorno di ritardo consegna della progettazione esecutiva completa), per ogni giorno di ritardo, salvo in ogni caso il maggior danno. L'importo della penale è pari al 0,1% dell'importo di progetto.

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per la S.A.

Sarà inoltre compito dell'incaricato alla progettazione, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto.

L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza e quant'altro si renda necessario resterà di proprietà piena ed assoluta della S.A., la quale potrà, ad insindacabile giudizio, dopo l'approvazione e la liquidazione delle competenze spettanti, disporre secondo necessità.

In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, la Stazione Appaltante si riserva di disporre l'esecuzione dei lavori ad altro esecutore senza onere alcuno, oltre al pagamento del progetto esecutivo.

Per le ipotesi di cui sopra, il concorrente non solleva eccezioni di sorta, né gli spetterà alcun compenso ma, in ogni caso, sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

Il processo di verifica interesserà anche i modelli informativi (BIM) prodotti nell'ambito del servizio di Progettazione Esecutiva, interessando i seguenti aspetti:

- Verifica del Processo BIM, intesa come l'insieme delle attività necessarie a verificare che l'intero Servizio sia stato svolto secondo le indicazioni contenute nei documenti di gara,
- Verifica dei Modelli, intesa come la verifica formale e sostanziale della leggibilità, tracciabilità e coerenza dei dati e delle informazioni contenute nei singoli modelli prodotti,
- Verifica del coordinamento, intesa come l'insieme di attività necessarie ad assicurare la coerenza tra modelli diversi, nonché tra modelli ed elaborati,
- Verifica dell'interoperabilità, intesa come l'insieme di attività necessarie ad assicurare che il modello in formato *IFC sia importabile e leggibile, conservando la classificazione e caratterizzazione degli oggetti, come previsto dai documenti di gara.

ART. 3.1.C – CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna lavori di tutte le opere oggetto della presente gara d'appalto sarà unica; dal relativo verbale decorre il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori.

Eventuali slittamenti sui tempi a causa di indagini ed autorizzazioni, spostamento delle attrezzature, materiali e mezzi da un'area all'altra nonché da un cantiere all'altro e viceversa non potranno essere oggetto di rivalsa da parte dell'impresa. Per ulteriori specifiche si rimanda agli art. successivi.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'Appaltatore.

La consegna e l'inizio dei lavori è disciplinata dall'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

CHI	QUANDO	ATTIVITÀ
Ditta Appaltatrice	ENTRO 20 GIORNI dalla formale approvazione del progetto esecutivo	INIZIO LAVORI
Ditta Appaltatrice	ENTRO 15 GIORNI dalla consegna dei lavori	CONSEGNA CRONOPROGRAMMA E GANTT AGGIORNATI.
Ditta Appaltatrice	ENTRO 600 GIORNI naturali e consecutivi dall'inizio dei lavori.	FINE LAVORI
Ditta Appaltatrice	ENTRO 15 GIORNI dalla fine dei lavori	CONSEGNA FORMALE DELLE CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI

In merito alle scadenze della Stazione Appaltante riportate nella tabella sopra esposta rimane inteso che eventuali slittamenti dei tempi non potranno essere strumento di rivalsa da parte dell'impresa appaltatrice nei confronti della Stazione Appaltante.

IN MERITO AL GIORNO E TERMINE PER LA CONSEGNA DEI LAVORI

Il RUP autorizza il DL alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace e successivamente alla verifica del progetto esecutivo. Si richiamano integralmente i contenuti dell'Art. 5 del D.M. (MIT) 49/2018.

Se ricorrono le condizioni, la consegna potrà avvenire in pendenza di contratto secondo le procedure indicate dalla normativa vigente.

Dai relativi verbali decorrerà il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori.

IN MERITO AL PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:
 - a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
 - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al successivo punto 18, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi del precedente punto 4, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.
6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda. In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 121 del D.Lgs. 36/2023.

IN MERITO ALLE DIFFERENZE RISCOSTRATE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA

8. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
9. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
10. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui al precedente punto 18.
11. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 190 del Regolamento.

IN MERITO AI RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL'ESECUTORE IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA DEI LAVORI

12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante come indicato al precedente paragrafo *"in merito al giorno e termine per la consegna"*, punti 8 e 9, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (*), nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

13. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
14. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 23 e 24, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore.
15. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 23, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 24 è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità. L'esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

NOTA (*)

- Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
- La liquidazione delle spese di cui al punto precedente è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.
- Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 3.2 – PIANO DELLA QUALITÀ DI COMMESSA

Nel caso di interventi complessi, il direttore dei lavori dovrà acquisire "Piano di qualità di costruzione e di installazione" redatto dall'appaltatore. Tale documento deve contenere le indicazioni relative alla identificazione, pianificazione e programmazione delle condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il direttore dei lavori verificherà congruenza e completezza del "Piano di qualità di costruzione ed installazione", richiedendone, se necessario, eventuali modifiche ed integrazioni, prima della sua approvazione. Il direttore dei lavori concorderà quindi con l'appaltatore le modalità di controllo delle fasi esecutive sulla base di quanto previsto dal "Piano di qualità di costruzione ed installazione".

In tutti i casi in cui l'impresa abbia un sistema di controllo della qualità certificata secondo la norma UNI ISO 9001: 2015, dovrà fornire al DL – **entro 15 giorni dalla consegna dei lavori**, il PdQ di commessa dalla stessa predisposto per il cantiere secondo la UNI ISO 9001. Allo scopo di conferire maggior efficacia all'attività di sorveglianza e controllo delle fasi esecutive, il Direttore dei Lavori può richiedere all'impresa esecutrice la consegna del "piano della qualità di commessa" da essa redatto ai sensi della citata norma UNI ISO 9001.

Scaduto il termine assegnato si applicherà la penale esposta in **Tabella P di cui al presente documento, pari a 80,00 €/giorno per ogni giorno di ritardo**. L'importo della penale sarà detratto dal Certificato di Pagamento immediatamente successivo.

ART. 3.3 - ORDINI DI SERVIZIO, ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI

L'appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate dal responsabile del procedimento, dal Direttore dei Lavori o dai suoi assistenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

A tale proposito, si richiamano integralmente i contenuti degli Art. 2 e 3 del D.M. (MIT) 49/2018 per quanto attiene ai lavori.

L'appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate dal responsabile del procedimento, dal direttore dei lavori o dai suoi assistenti, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve.

ART. 3.4 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI CRONOPROGRAMMA

Si richiamano integralmente i contenuti dell'Art. 1 comma 1f e dell'Art. 3 del D.M.(MIT) 49/2008.

L'impresa deve attenersi alle indicazioni contenute nel cronoprogramma del progetto esecutivo, derivato e conforme a quanto previsto dal PFTE) che è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

Deve presentare **prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre il termine di 15 gg. n.c. dalla data di consegna dei lavori**, un programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite.

Scaduto il termine assegnato saranno applicate le penali di cui alla **Tabella P di cui al presente documento** (p.to D.2.9.1). L'importo della penale sarà detratto dal Certificato di Pagamento immediatamente successivo.

In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'amministrazione.

L'amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alle interferenze con l'attività ospedaliera, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'amministrazione si riserva il diritto di interferire con il programma dei lavori presentato dall'impresa al fine di tutelare l'erogazione dei servizi, senza che l'Appaltatore possa farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Ogni qualvolta i lavori e le fasi attuative delle varie lavorazioni si scosteranno temporalmente dal cronoprogramma precedentemente presentato dall'impresa e accettato dalla S.A., la D.L. potrà chiedere l'aggiornamento del cronoprogramma che dovrà esser trasmesso alla DL e alla S.A. entro e non oltre 10 gg. n.c. dalla richiesta formale.

Scaduto tale termine saranno applicate le penali di cui alla **Tabella P di cui al presente documento** (p.to D.2.9.2).

ART. 3.5 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

L'appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi agenti ed operai le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte col contratto.

ART. 3.6 - SICUREZZA DEI LAVORATORI

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 7, 8 e 9 del T.U.S.

L'appaltatore è tenuto alla puntuale applicazione di quanto previsto dal piano di sicurezza allegato al contratto, nonché alla esecuzione di quanto ordinato dal CSE, che eserciterà le proprie mansioni secondo quanto previsto dal T.U.S..

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque **prima della consegna dei lavori**, l'appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante:

- il piano operativo di sicurezza (POS) relativo al cantiere interessato per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.
- la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L., ed alle Casse Edili;
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Entro l'inizio dei lavori l'appaltatore trasmette il piano di sicurezza alle imprese subappaltatrici, e ne dà comunicazione scritta al coordinatore per la sicurezza.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa subappaltatrice trasmette il proprio piano operativo al coordinatore per la sicurezza.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART. 3.7 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ E IMPIEGO DEI MATERIALI – RISPETTO DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel progetto posto a base di gara ed all'offerta di gara ed essere della migliore qualità.

Richiamati i contenuti dell'Art. 9 del D.M. (MIT) 49/2008, in caso di controversie si procede come di seguito indicato:

- Il Direttore dei Lavori o l'Esecutore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverne riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
- Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
- L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
- Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni dell'elenco descrittivo degli articoli ed essere della migliore qualità.

In caso di controversie si procede secondo quanto indicato in nota (**).

Il Direttore dei Lavori può pretendere la fornitura di campioni, l'esecuzione di integrazioni in opera, la predisposizione di modelli in scala 1:1 delle opere, da eseguire senza che l'appaltatore possa richiedere maggiori compensi. Per ogni materiale/lavorazione indicata in progetto dovranno essere presentate le relative schede tecniche del produttore dalle quali risulti la rispondenza delle prescrizioni di progetto.

Materiali e componenti possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

NOTA (**)

In caso di controversia si proceda secondo quanto di seguito indicato:

- Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverla riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
- Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
- L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
- Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

ART. 3.8 - PROVVISORIA DEI MATERIALI

Entro 15 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore fornisce alla stazione appaltante l'elenco delle marche relative alle forniture da installare rispondenti alle prescrizioni di Capitolato; l'elenco deve prevedere almeno tre alternative per ciascun prodotto scelto tra primarie marche in commercio, qualora non siano specificate nei Disciplinari Tecnici allegati al Contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere altre marche rispetto a quelle indicate, al fine di soddisfare le proprie esigenze in merito alla qualità dei materiali, alla loro durata ed alla rispondenza alle esigenze di omogeneità manutentiva dell'azienda.

Scaduto il termine assegnato saranno applicate le penali di cui alla **Tabella P di cui al presente documento** L'importo della penale è pari a 50,00€ per ogni giorno di ritardo

ART. 3.8 BIS - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE E NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Il progettista, sulla scorta di quanto già elaborato nella precedente fase progettuale, dovrà indicare in sede di sviluppo del progetto esecutivo i requisiti dei prodotti da costruzione in conformità alle specifiche tecniche contenute decreti ministeriali di riferimento e, inoltre, i mezzi di prova che l'appaltatore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.

In fase di esecuzione l'Appaltatore dovrà eseguire quanto previsto dal Progetto e dal Capitolato, oltre al completo recepimento di quanto indicato nell'ambito delle clausole contrattuali per l'esecuzione dei lavori.

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente negli elaborati grafici e dattiloscritti del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nelle relative specifiche tecniche/disciplinari descrittivi prestazionali e nella descrizione delle singole voci.
2. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento U.E. n. 305 del 9 marzo 2011.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» e secondo le relative istruzioni della Circolare C.S.LL.PP.
4. L'accettazione di materiali, apparecchiature, impianti da parte della Direzione Lavori avverrà solo a seguito della consegna e verifica di tutta la documentazione obbligatoria o necessaria per valutarne la rispondenza alle prescrizioni di capitolato e alla normativa vigente in materia. In assenza di tali documentazioni i materiali, le apparecchiature, gli impianti non potranno essere accettati e pertanto messi in opera;
5. L'appaltatore è, inoltre, tenuto ad effettuare, a proprie spese ed oneri, le verifiche su materiali, componenti ed elementi finiti, per i quali i Capitolati speciali-parte tecnica (edile, strutturale, elettrico, meccanico) o i disciplinari descrittivi prestazionali di progetto, prevedano prestazioni e caratteristiche misurabili attraverso prove e controlli, secondo le indicazioni delle specifiche normative di settore (UNI, direttive, verifiche secondo prassi consolidate). I risultati ottenuti dalle prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori e all'organo di collaudo per la loro validazione.
6. Il Direttore dei Lavori o l'organo di Collaudo potrà disporre, con oneri a carico dell'Appaltatore, l'esecuzione di prove od analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dalle presenti condizioni o dai richiamati capitolati parte tecnica, finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dal Soggetto Attuatore Esterno.
7. L'Appaltatore è tenuto a eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla disciplina dei CAM (criteri minimi ambientali) e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economia a base dell'affidamento. Inoltre, lo stesso sarà tenuto a presentare la documentazione richiesta a comprova dei requisiti e a dare attuazione alle specifiche verifiche come previsto dalla normativa dei CAM per ogni criterio applicabile al presente appalto, anche se non esplicitamente richiamato nelle Specifiche tecniche di progetto. Nel caso le aziende produttrici dei materiali forniti non fossero in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa dei CAM è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012. In tal caso è necessario procedere all'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere.
8. Tutti i materiali e componenti descritti negli elenchi prezzi di gara dovranno intendersi in possesso delle cosiddette caratteristiche ambientali minimi, anche se non specificatamente riportate nella voce.
9. È onere dell'Appaltatore, prima della data di consegna dei lavori, la nomina di un referente, esperto in materia ambientale certificato ai sensi del decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 (CAM Edilizia), con il compito di interfacciarsi con l'ufficio di Direzione Lavori per garantire, nella fase esecutiva dei lavori, la conformità delle attività alle specifiche tecniche e clausole contrattuali relative ai criteri ambientali minimi. Le schede tecniche dei materiali proposti all'ufficio di direzione lavori dovranno, prima della presentazione all'Ufficio stesso, essere avallate, ai fini dell'attestazione del rispetto delle previsioni progettuali, dall'esperto in materia ambientale nominato dall'Impresa. La mancata nomina dell'esperto in materia ambientale entro i termini indicati prevede **l'applicazione della penale di cui alla Tabella P di cui al presente documento, pari a 80,00€ per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna dei lavori.**

La mancata consegna delle schede tecniche avallate, ai fini dell'attestazione del rispetto delle previsioni progettuali relative ai CAM, dall'esperto in materia ambientale nominato dall'Impresa non consentirà di dare seguito alle procedure di accettazione da parte dell'Ufficio di DL.

ART. 3.9 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI

Non vi sono prescrizioni speciali per i luoghi di provenienza dei materiali, fatta salva la loro rispondenza alle caratteristiche tecniche indicate in progetto ed ai requisiti dei "Criteri Minimi Ambientali".

ART. 3.10 - RESPONSABILITÀ TECNICA

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la maggior tutela della stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo fatto salvo il maggior termine di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile.

All'Impresa aggiudicataria incombe anzi l'obbligo di preporre alla direzione del cantiere un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale che deve essere assistito da tecnici diplomati di specifica competenza.

La nomina dei tecnici sopra indicati deve essere comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante prima della consegna dei lavori.

In particolare compete esclusivamente all'appaltatore ed al direttore del cantiere ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità e i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;
- le opere provvisorie, le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterrati, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortunio e danni ricadrà pertanto sull'appaltatore, nonché sul personale preposto alla direzione tecnica dei lavori, restando la stazione appaltante sollevata ed indenne da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

La mancata nomina del direttore tecnico laureato e degli assistenti specialistici diplomati entro i termini indicati prevede l'applicazione della **penale di alla Tabella P del presente documento, pari a 80,00€ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato.**

L'Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs.81 del 2008 ovvero, se tale compito è stato affidato ad un soggetto distinto, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario.

Per ogni altra responsabilità si fa riferimento a quanto riportato nei successivi articoli.

ART. 3.10 – BIS - RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA

Il progettista è responsabile delle opere progettate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro progettazione.

ART. 3.11 - RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEL CANTIERE

Il direttore del cantiere è responsabile del buon andamento del cantiere stesso, dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza, di tutte le norme contrattuali, delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni, delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori in corso d'opera e dal coordinatore per la sicurezza.

Il direttore del cantiere vigila per l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART. 3.12 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve eseguire le lavorazioni con la necessaria diligenza e con i materiali prescritti contrattualmente; il direttore dei lavori vigila affinché siano rispettati i requisiti contrattuali.

La Direzione Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Soggetto Attuatore Esterno avrà la facoltà di provvedervi direttamente (**esecuzione d'ufficio**) in danno dell'Appaltatore.

ART. 3.13 - ACCERTAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E ACCERTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI LAVORI**Per la progettazione:**

La verifica sull'avanzamento della progettazione avviene mediante le verifiche periodiche del riesame convocate dal RUP. Si rimanda inoltre ai contenuti degli Artt. 3.1.A, 3.1.B e 4.1 del presente documento.

Per i lavori:

Si richiamano integralmente i contenuti dell'Art. 13, 14 e 15 del D.M. (MIT) 49/2018.

Nella annotazione dei lavori compensati a corpo si procederà registrando la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che verrà prodotta nel progetto esecutivo, previa approvazione formale del Soggetto Attuatore (AUSL di Modena).

La valutazione delle aliquote percentuali delle opere eseguite è effettuata in maniera autonoma dal direttore dei lavori che si riferirà al computo metrico di progetto esecutivo.

Gli oneri della sicurezza saranno liquidati proporzionalmente in base all'incidenza percentuale di ogni stato avanzamento lavori sull'importo complessivo dell'opera.

Con riferimento a quanto previsto dall'Allegato I.7 art. 32 del D.Lgs. 36/2023 nella annotazione dei lavori compensati a corpo si procederà registrando la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che verranno determinate in sede di progettazione esecutiva.

La valutazione delle aliquote percentuali delle opere eseguite è effettuata in maniera autonoma dal direttore dei lavori che può riferirsi al computo metrico di progetto

ART. 3.14 - VARIAZIONI AI LAVORI E DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI

Si richiamano integralmente i contenuti dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, e dell' art. 8 del D.M. (MIT) 49/2018 inoltre si forniscono le seguenti indicazioni:

IN MERITO A VARIAZIONI ED ADDIZIONI AL PROGETTO APPROVATO

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023.

2. Il mancato rispetto del punto 1, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
3. Qualora, ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.
4. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui alla precedente **NOTA (**)** riportata al par. 3.7 del presente documento. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo punto 12, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 13, è condizionata tale accettazione.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi ai sensi di legge.
7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8. Nel caso di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c1), del D.Lgs. 36/2023, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera c1), del D.Lgs. 36/2023 la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
9. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
12. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del punto 6 del presente articolo e di quanto indicato in **NOTA (***)**, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
13. Se la variante, nei casi previsti dal comma 12, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.
14. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi del precedente punto 10.
15. Nel calcolo di cui al comma 14 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale, l'esecutore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
16. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.
17. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell'esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
18. Qualora il progetto definitivo o esecutivo sia stato redatto a cura dell'esecutore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'esecutore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

IN MERITO ALLA DIMINUZIONE DEI LAVORI E VARIANTI MIGLIORATIVE IN DIMINUZIONE PROPOSTE DALL'ESECUTORE

19. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.
20. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

21. l'esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Il Direttore dei Lavori si riserva di accettare o meno quanto proposto.
22. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
23. La proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
24. Le proposte dell'esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.
25. I capitolati speciali possono stabilire che le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'esecutore.

L'amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato, nel presente Schema di Contratto e nei disciplinari tecnici che reggono il presente appalto.

Nessuna variante può essere introdotta dall'appaltatore senza autorizzazione del direttore dei lavori. L'appaltatore può proporre motivate varianti migliorative al progetto appaltato ai sensi del precedente paragrafo "in merito alla *diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore*", purché comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori mantenendo inalterate le qualità dei materiali e delle lavorazioni.

NOTE:

NOTA (***)

In caso Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto, si proceda secondo quanto di seguito indicato:

- Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 - a) desumendoli dal prezzario;
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
- Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
- I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
- Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta
- Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. 3.15 - AUMENTO E DIMINUIZIONE DEI LAVORI

Si richiamano integralmente i contenuti del precedente Art. 3.14 del presente documento.

L'amministrazione durante l'esecuzione dei lavori può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in più o meno dell'importo del contratto stesso, senza che perciò spetti indennità alcuna all'appaltatore.

ART. 3.16 - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI – PENALE PER IL RITARDO

Si richiamano integralmente i contenuti dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs.36/2023.

La progettazione esecutiva è prevista in n. 65 (sessantacinque) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna del servizio. Nel caso di ritardo rispetto alle scadenze ed agli adempimenti individuati nel presente schema di contratto, verrà applicata una **penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo dell'incarico** (crf. Art. 3.1.A e **tabella P**). L'importo della penale verrà detratto dalla liquidazione a saldo.

L'esecuzione dei lavori i lavori è prevista in 600 (diconsi seicento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare **alla penale ammontante all'1 per 1000 dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo.**

Complessivamente la penale non può superare il 10% dell'importo di contratto.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale è ritenuto sul prezzo del lavoro.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

ART. 3.17 - PREMIO DI ACCELERAZIONE

Premio di accelerazione previsto a decorrere dal 181° giorno di anticipo rispetto al termine di esecuzione dei lavori indicato: € 80,00/giorno con le modalità e condizioni di cui all'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 3.18 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Si richiamano integralmente i contenuti all'Art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Il direttore dei lavori od il responsabile del procedimento possono ordinare la sospensione temporanea dei lavori.

ART. 3.19 – PROROGHE

Si richiamano integralmente i contenuti all'Art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

L'appaltatore può richiedere motivata proroga all'ultimazione dei lavori, in merito alla quale si esprimerà l'amministrazione.

ART. 3.20 - LAVORI FESTIVI E FUORI DELL'ORARIO NORMALE

Le opere non verranno eseguite fuori dell'orario normale se non nei casi seguenti:

- che esse siano espressamente richieste dalla direzione dei lavori, per motivi di necessità o urgenza;
- che l'impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dalla direzione dei lavori, onde poter ultimare i lavori nel tempo stabilito.

ART. 3.21 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI

Tutti gli oggetti ed i materiali ritrovati durante i lavori sono di proprietà dell'amministrazione, fatti salvi i diritti che spettano allo stato; appartengono altresì all'amministrazione i materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi.

CAPO IV - PAGAMENTI**ART. 4.1 – SVOLGIMENTO DELLA PROGETTAZIONE, ACCERTAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI E PAGAMENTI IN ACCONTO****PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

Per la liquidazione dell'onorario si rispetteranno le seguenti scadenze:

acconto n°	scadenza	%
1	alla data di consegna del servizio	20%
2	alla consegna del progetto esecutivo e della sicurezza	40%
3	successivamente all'approvazione dell'atto di Verifica del progetto esecutivo e della sicurezza	40%

L'eventuale opinamento della parcella è a spese del Professionista.

Tutte le spese relative all'incarico restano a carico del professionista. Saranno a carico dell'incaricato le spese di carta da bollo nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

La consegna degli elaborati dovrà avvenire entro le scadenze fissate nel presente documento.

ESECUZIONE LAVORI

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 180, 183, 184, 185, 195 del Regolamento.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge raggiunga la cifra di **€ 250.000,00 (diconsi € duecentocinquantamila /00)**.

Nella valutazione dei lavori compensati a corpo si procederà alla registrazione della quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria che è stata eseguita. Le quantità saranno desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori.

L'Impresa **ha l'obbligo** di segnalare con comunicazione scritta il presunto raggiungimento dell'importo di cui al primo comma del presente articolo. Tale segnalazione attiva la procedura di pagamento e fa decorrere i tempi per il suo perfezionamento, a partire dalla data di protocollo presso il Servizio Tecnico.

Successivamente (entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Impresa), il direttore dei lavori effettua il sopralluogo conclusivo per verificare l'effettivo avanzamento dei lavori e provvede a verificare l'avanzamento e ad emettere il certificato di pagamento entro i successivi 45 giorni. Dell'emissione del certificato di pagamento e della sua trasmissione all'ufficio bilanci dell'Azienda l'impresa avrà notizia tramite lettera raccomandata, al fine di emettere la relativa fattura.

I tempi indicati sono quelli relativi al caso in cui l'Impresa presenti alla Direzione Lavori, contestualmente alla richiesta di raggiungimento dell'importo di cui al primo comma o alla comunicazione di fine lavori, il modello DURC in corso di validità. In caso contrario i tempi sopra esposti decorreranno dalla ricezione di "regolarità contributiva" rilasciata dagli Enti Ispettivi a seguito della richiesta dell'Azienda (45gg. circa).

La mancata attestazione della Regolarità Contributiva a carico dell'appaltatore o del subappaltatore comporta l'impossibilità di emissione del relativo Certificato di Pagamento ed è quindi causa di sospensione dei pagamenti dovuti.

I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l'emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto (rata a saldo) qualunque sia l'ammontare, **viene rilasciato in seguito all'esito positivo del collaudo** ed il completo adempimento agli oneri individuati al capo VI - gruppo D2 del presente documento.

ART. 4.1.1 – PARTICOLARITÀ DEI PAGAMENTI DELLE OPERE RIGUARDANTI LA PREVENZIONE INCENDI

Il direttore dei lavori avrà facoltà di richiedere, in occasione dell'emissione di ogni S.A.L., la presentazione delle Certificazioni e delle dichiarazioni relative alle opere riguardanti la prevenzione incendi realizzate alla data dell'emissione.

La mancata presentazione delle dichiarazioni richieste - attestanti la correttezza della fornitura - non permetterà al Direttore dei Lavori di accettare le opere realizzate che, conseguentemente, non potranno essere inserite in contabilità.

ART. 4.2 - TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI

Si richiamano integralmente i contenuti dell'Art. 194, del Regolamento.

Inoltre si definisce quanto segue:

IN MERITO AI TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194 del Regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.

IN MERITO AD INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

4. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito dal precedente paragrafo "in merito ai termini di pagamento degli acconti e del saldo" per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
5. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito dal precedente paragrafo "in merito ai termini di pagamento degli acconti e del saldo" per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
6. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dal precedente paragrafo "in merito ai termini di pagamento degli acconti e del saldo" per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
7. Nel caso di subappalto con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente paragrafo sono corrisposti all'esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

All'appaltatore spettano gli interessi di legge nel caso di ritardati pagamenti rispetto ai termini stabiliti dal Capitolato.

ART. 4.3 - DOCUMENTI CONTABILI E RISERVE DELL'APPALTATORE

Si richiamano integralmente i contenuti del DM 49/2018 e dell'ALLEGATO II.14 del D.Lgs. 36/2023

ART. 4.4 - CONTO FINALE

Si richiamano integralmente i contenuti, dell'ALLEGATO II.14 del D.Lgs. 36/2023 e del precedente art. 4.2 del presente documento.

Il conto finale sarà compilato dal direttore dei lavori entro **45 giorni dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori**

CAPO V - COLLAUDI

ART. 5.1 - COLLAUDI

Si richiamano integralmente i contenuti degli Artt. 215, 222, 219, 224, 221, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 235, 237 del Regolamento. Tutte le opere eseguite e le forniture sono oggetto di collaudo finale prima della presa in carico da parte dell'amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prendere in carico l'opera realizzata o parte di essa prima che intervenga il collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 230 del Regolamento.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Tutti gli oneri per l'esecuzione dei collaudi (manovalanza, energia elettrica, acqua, calore, mezzi d'opera, materiali, ecc.) sono a completo carico dell'appaltatore.

Disposizioni dettagliate relativamente ai collaudi funzionali e speciali, in relazione al tipo di opere realizzate, sono contenute nei disciplinari tecnici allegati al presente Schema di Contratto.

L'appaltatore ha in ogni caso l'obbligo di utilizzare strumentazioni in corretto stato di taratura/calibrazione per la effettuazione di prove e controlli di conformità, mettendo a disposizione le relative evidenze oggettive.

Per ulteriori specifiche relative alle modalità e procedure di collaudo che dovranno essere seguite, si rimanda ai capitolati norme tecniche delle specifiche discipline

CAPO VI - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ

Oltre gli oneri di cui agli Artt. vigenti del Capitolato ed agli altri indicati nel presente Schema di Contratto, sono a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

Gruppo A – oneri di carattere generale

Gruppo B – oneri da sostenere prima dell'inizio dei lavori

Gruppo C – oneri da sostenere durante il corso dei lavori

Gruppo D – oneri da sostenere dopo l'ultimazione dei lavori

GRUPPO A - ONERI DI CARATTERE GENERALE**A1 - IMPIEGO DELLA MANO D'OPERA****A1.1 - ASSICURAZIONI SOCIALI**

L'osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, ecc., nonché delle altre disposizioni che possano intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di Legge relative alle assunzioni obbligatorie.

A1.2 - CONTRATTI DI LAVORO

L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso l'appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci, restando inteso che i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulate o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensioni dell'appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

A1.3 - TURNI DI LAVORO

L'effettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria.

A1.4 - RESPONSABILITÀ CONSEGUENTI ALL'INOSSERVANZA DELLE NORME

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'amministrazione dell'osservanza delle norme suindicate anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti; ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto, e nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, salvi sempre gli altri diritti della amministrazione. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai punti precedenti, accertata dall'amministrazione o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, l'amministrazione medesima comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata, e procederà ad una destinazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, dall'ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni all'amministrazione, né ha titolo per chiedere risarcimento di danni.

A2 - RELATIVE AI LAVORI**A2.1 - SGOMBERO DEI LOCALI**

Lo sgombero, sotto la sorveglianza e le indicazioni della direzione lavori, dei materiali presenti nella zona d'intervento ed il loro trasferimento in altri locali all'interno dell'area di cantiere o l'eventuale trasporto alle discariche autorizzate.

A2.2 - ACCERTAMENTI TECNICI

L'esecuzione di eventuali ulteriori accertamenti geognostici (indagine e redazione della relazione geologica e geotecnica), di eventuali ulteriori saggi sulle strutture esistenti e di prove di carico, che si rendessero necessari prima o durante il corso dei lavori.

A2.3 - FORNITURA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

La fornitura, di idonea documentazione fotografica prima, durante e dopo l'ultimazione dei singoli lavori costituenti l'appalto: la documentazione sarà articolata come di seguito descritto:

- foto in formato digitale (*.JPG risoluzione minima 1024x768), anche se non richiesto espressamente dalla D.L., di tutte le opere che successivamente, col procedere dei lavori, non saranno più visibili (scavi, fondazioni, tubazioni verticali ed orizzontali per scarichi acque chiare e scure, fognature, canalizzazioni interrato, reti impiantistiche principali sottotraccia o sottopavimento o coperte da controsoffitto, ecc.), in n. adeguato per ogni SAL;

Per la mancata fornitura della documentazione fotografica sarà applicata all'Impresa appaltatrice la **penale esposta in tabella P. L'importo della penale pari a 2.500,00€/volta sarà detratto dal Certificato di Pagamento immediatamente successivo.**

La mancata fornitura della documentazione fotografica comporterà la sospensione dell'emissione del Certificato di pagamento.

A2.4.- FORNITURA DI MEZZI DI TRASPORTO

Omissis.

A2.5 - NORME AMBIENTALI

L'osservanza delle norme di salvaguardia ambientale e di igiene in vigore;

A2.6 - NORME DI SICUREZZA

La rigorosa osservanza delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano generale di sicurezza e nel piano operativo di sicurezza.

GRUPPO B - ONERI DA SOSTENERE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI**B1 - ALLACCIAMENTI, CANTIERAMENTO****B.1.1 – PERMESSI TEMPORANEI**

La richiesta ed il conseguente pagamento di eventuali oneri per l'ottenimento di permessi, licenze, nulla osta, comunque e a chiunque dovuti, nonché le segnalazioni agli Uffici Pubblici derivanti dall'esercizio dell'attività di cantiere escluso quindi il Permesso di Costruire ed ogni altro adempimento che ha attinenza con le trasformazioni edilizie e l'attuazione degli strumenti urbanistici.

B.1.2 – ALLACCIAMENTI TEMPORANEI

La realizzazione degli allacciamenti idrici, elettrici, telefonici, telefax necessari per la conduzione dei cantieri ed il costante collegamento con gli uffici della Stazione Appaltante preposti alla Direzione dei Lavori;

B.1.3 – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

L'ottenimento della autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per eventuali cantieramenti o per lavori particolari;

B.1.4 – INTERVENTI SU STRADE

L'ottenimento dell'autorizzazione presso l'amministrazione competente per gli interventi che dovessero interessare strade comunali, provinciali, statali, ecc. (ad esempio: l'interruzione e taglio della strada per effettuare gli allacciamenti di rete e fognari; spostamento di passo carraio, ecc.).

B.1.5 – SPOSTAMENTO RETI

La realizzazione degli eventuali spostamenti di reti elettriche, gas, idriche, telefoniche, ecc. presenti all'interno del lotto sia che siano interrate che aeree;

B.1.6 – TRACCIAMENTO

L'esecuzione del tracciamento da realizzare prima dell'inizio dei lavori compreso eventuale tracciamento di reti elettriche, gas, idriche, telefoniche, ecc. presenti all'interno del lotto che possano intralciare il regolare svolgimento dei lavori.

B.1.7 – CARTELLO DI CANTIERE

L'installazione nei siti prescritti dal direttore dei lavori, **entro 10 giorni dalla consegna dei lavori** del cartello informativo del tipo previsto dalla circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 Giugno 1990 n. 1729/UL; esso avrà dimensioni minime di ml 1,00 di larghezza per ml 2,00 di altezza. Tanto il cartello, che le armature di sostegno, devono essere eseguiti in materiale di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e debbono essere mantenuti permanentemente in perfetto stato dall'inizio dei lavori alla approvazione del collaudo. Su tale cartello redatto in conformità al facsimile fornito dalla stazione appaltante, dovranno esserci le indicazioni di tutte le imprese assuntrici dei lavori relative al contratto principale, gli importi dei relativi lavori e quant'altro specificato nella circolare del Ministero dei LL.PP. n.1729/UL del 1 Giugno 1990. Per ogni giorno di ritardo nell'installazione del cartello indicatore sarà applicata all'Impresa appaltatrice la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale è detratto dal certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

B.1.8 – AREA DIREZIONALE

La predisposizione **entro 20 gg dalla data di consegna dei lavori**, di uno spazio a disposizione del D.L. e dei suoi assistenti per l'esercizio delle funzioni di competenza. Tale luogo, arredato, illuminato, riscaldato, raffrescato e dotato di telefono, fotocopiatrice e copertura per connessione internet deve essere sempre accessibile durante l'orario di lavoro e vi dovranno essere custoditi i documenti relativi al cantiere (autorizzazioni, pratiche c.a., giornale dei lavori, liste in economia etc.). Per la mancata fornitura di quanto richiesto l'Impresa verrà messa in mora e fissato un termine; trascorso inutilmente tale termine, per ogni giorno di ritardo sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

Ogni qualvolta sarà reso impossibile l'accesso durante lo svolgimento dei lavori, o verrà riscontrata la mancanza di uno o più dei documenti contabili prescritti sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P pari all'importo di 1.000,00€/volta**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

B.1.9 – PRATICA OPERE STRUTTURALI.

L'espletamento degli oneri ed obblighi derivanti da quanto stabilito dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" e successive modificazioni.

Prima dell'inizio di qualsiasi getto per opere in c.a., è fatto obbligo all'Impresa di **avvertire in via ufficiale e con un anticipo di almeno 48 ore la D.L.** allo scopo di consentire alla medesima la verifica delle armature predisposte. Per la mancata ottemperanza alla **prescrizione non consentirà l'autorizzazione all'esecuzione del getto.**

B.1.10 – ALLESTIMENTO AREA CANTIERE

L'esecuzione dei movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, alla recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo quanto indicato nel Piano di Sicurezza e richiesto dalla Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione di esso cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

B.2 - RICONOSCIBILITÀ DEGLI OPERATORI PRESENTI IN CANTIERE**B.2.1 – DOCUMENTAZIONE**

Al fine di consentire all'Amministrazione - attraverso il Direttore dei lavori - il riscontro tra il personale presente in cantiere ed il personale dipendente dall'impresa, il personale delle ditte subappaltatrici ed i lavoratori autonomi, l'appaltatore dovrà:

- fornire l'**elenco** del personale presente in cantiere, aggiornato mensilmente;
- fornire la copia della C.O.T. di instaurazione del rapporto di lavoro
- fornire la copia della lettera di assunzione del personale
- **depositare in cantiere copia del Libro unico del lavoro**, aggiornato mensilmente.

Qualora venisse riscontrata la mancanza di aggiornamento del documento sarà applicata una **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

B.2.2 – TESSERINO

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita **tessera di riconoscimento, corredata di fotografia**, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono indicate nel Piano di sicurezza e Coordinamento.

Il mancato rispetto della prescrizione, comporterà l'applicazione della **penale esposta in tabella P**, per ogni infrazione contestata.

L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

GRUPPO C - ONERI DA SOSTENERE DURANTE IL CORSO DEI LAVORI**PARTICOLARITÀ DEI LAVORI DA ESEGUIRE**

Oltre agli oneri di carattere generale che l'appaltatore deve sostenere durante i lavori, di seguito si evidenziano alcuni oneri specifici riferiti al presente progetto, che sono compresi nel costo dell'appalto:

- le voci relative alla rimozione di servizi igienici, sanitari e radiatori, oltre all'onere per il trasporto a rifiuto in discariche controllate ed autorizzate, comprendono altresì gli oneri per l'individuazione e l'intercettazione delle tubazioni delle reti principali e la collocazione di eventuali valvole di intercettazione e sezionamento. In caso di mancanza di possibilità di esclusione dei circuiti da eliminare, rispetto alle reti principali e funzionanti, sono stati valutati nel prezzo e, quindi, compresi, gli oneri per chiusura e svuotamento e successivo riempimento delle reti da mantenere in funzione. Se l'impresa riterrà conveniente l'uso di sistemi alternativi (glaciazione, ect.) potrà proporli ma senza richiedere costi aggiuntivi.
- durante i lavori di scavo per le fondazioni, è possibile l'interferenza con le strutture esistenti; oltre all'ovvio ricorso a tutte le forme di sicurezza dei lavoratori ed a tutti gli accorgimenti necessari per evitare lesioni ai fabbricati esistenti, l'impresa è informata che sono stati valutati ed inglobati, sia nel prezzo dello scavo che in quello di demolizione delle murature, anche gli oneri per eventuali lavori di sbrecciatura, lievi di sottofondazioni, squadratura e quant'altro necessario per realizzare le nuove fondazioni;
- durante i lavori di scavo è possibile l'interferenza con linee impiantistiche esistenti la cui funzionalità dovrà essere garantita, se del caso, tramite opere provvisorie, tese alla salvaguardia delle funzionalità delle linee stesse e della sicurezza delle persone, sino al loro definitivo smantellamento in ragione dell'avanzamento del cantiere; sono stati valutati nel prezzo e, quindi, compresi, gli oneri per la realizzazione di puntelli, impalcati ed ogni altra opera provvisoria necessaria la funzionalità degli impianti;
- durante i lavori di realizzazione della nuova rete fognaria, di polifore, di cunicoli impiantistici, ecc. è possibile l'interferenza con le strutture esistenti; oltre all'ovvio ricorso a tutte le forme di sicurezza dei lavoratori l'impresa è informata che sono stati valutati ed inglobati nei prezzi, anche gli oneri per spurgo di fognature, spostamenti provvisori, ripristini di parti esistenti, ed ogni altra opera provvisoria necessaria per garantire quanto premesso;
- la protezione di tubazioni ed impianti interrati, eventualmente scoperti durante l'esecuzione degli scavi, da realizzare con incamiciamenti, staffaggi di sostenimento, coibentazioni, ed altre lavorazioni necessarie come da indicazioni della D.L. In occasione

di tali circostanze gli scavi, anche se è previsto che siano eseguiti con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti a mano e comunque utilizzando tutte le precauzioni ai fini della sicurezza degli operatori ed al fine di evitare danni agli impianti interrati;

- durante i lavori di sistemazione dell'area esterna sono a carico dell'impresa gli oneri riguardanti: lo sgombero della neve e fogliame; la pulizia dell'area mediante lo sfalcio e la raccolta di erba ed arbusti e mediante la raccolta e trasporto in discarica di materiale vario di risulta;
- il noleggio di gruppi elettrogeni (fino a 5 KWh) o di altre attrezzature specifiche che servano a protezione durante interventi particolari come allacciamenti.

C1 - GESTIONE DEL CANTIERE

C.1.1 – DIREZIONE

La direzione del cantiere da parte del titolare della Impresa, o nel caso che questi non abbia la necessaria qualifica professionale, da altra persona idonea e qualificata, incaricata dal titolare ed accettata dal direttore dei lavori. Il direttore del cantiere deve essere regolarmente iscritto all'albo della propria categoria professionale e deve prestare con continuità la propria opera in cantiere. Il nominativo del direttore del cantiere deve essere notificato per iscritto al direttore dei lavori prima della consegna dei lavori, con indicazione della qualifica professionale e numero di iscrizione al proprio albo professionale, e si intende accettata dal direttore dei lavori a meno di espressa comunicazione di non gradimento. Eventuali sostituzioni del direttore del cantiere devono essere tempestivamente notificate al direttore dei lavori a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno; resta inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del cantiere per cui fino alla data del ricevimento della suddetta comunicazione, la direzione del cantiere si intende effettuata dal sostituendo direttore del cantiere.

C.1.2 – MANO D'OPERA

La comunicazione alla stazione appaltante **entro il giorno 5 (cinque)** di ciascun mese, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera e di tutti i dati che la direzione stessa ritenga opportuno raccogliere allo scopo di formare una statistica sul rendimento della mano d'opera, se espressamente richiesto dal direttore dei lavori.

C.1.3 – ACQUE

Il mantenere, fino al collaudo, la continuità degli scolli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire.

C.1.4 – GUARDIANIA CANTIERE

L'assicurare la vigilanza e guardiana del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'appaltatore, dell'amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

C.1.5 – CARTELLI DI CANTIERE

La fornitura e manutenzione di:

- cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori a scopo di sicurezza;

Il mancato rispetto della prescrizione, comporterà l'applicazione della **penale esposta in tabella P**, per ogni infrazione contestata. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

C.1.6 – PERCORSI

Il mantenimento della continuità dei percorsi interni ed esterni durante l'intera durata dei lavori, mediante la realizzazione di passaggi temporanei, coperti o scoperti, adeguatamente segnalati.

C.1.7- SCHEMI COSTRUTTIVI FOGNATURE

La presentazione, **entro 10 gg. dall'inizio dei lavori relativi alle fognature** dello schema costruttivo degli scarichi orizzontali e verticali e delle fognature, compreso il rilievo ed il disegno del tracciato e delle quote di livello della fogna pubblica e dell'allacciamento alla fogna esistente.

Il mancato rispetto della prescrizione, comporterà l'applicazione della **penale esposta in tabella P**, per ogni infrazione contestata. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

C.1.8 – PIANO QUOTATO

La presentazione al direttore dei lavori, **entro 20 giorni dalla consegna dei lavori**, di un piano quotato e di sezioni dell'area oggetto di intervento, come da disposizioni del direttore dei lavori.

Per il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**.

L'importo della penale verrà detratto dal certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

C.1.9 – TENUTA GIORNALE DEI LAVORI

La compilazione, a cura dell'Impresa, per ogni giorno di lavoro, del "giornale dei lavori" depositato presso il cantiere secondo le indicazioni di seguito riportate:

- all'inizio della giornata lavorativa compilare le PARTI A1 ed A2 **con sottoscrizione in calce**:
 - il nominativo, la specializzazione ed il numero degli operai con indicazione dell'Impresa di appartenenza
 - mezzi d'opera impiegati dall'impresa
 - osservazioni meteorologiche ed idrometriche
 - eventuali indicazioni sulla natura del terreno ed altre particolarità che possono essere utili

- alla fine della giornata lavorativa compilare la PARTE A3, anch'essa debitamente sottoscritta in calce:

Per ogni mancata sottoscrizione del Giornale dei Lavori, sarà applicata all'impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

C2 - PROVE E CAMPIONATURE

C2.1 – CAMPIONATURA MATERIALI

Il deposito presso la Direzione dei Lavori e prima di eseguire i lavori oggetto dell'appalto, di una campionatura completa dei materiali e delle apparecchiature da installare; la Direzione dei lavori si riserva la facoltà di far realizzare all'Impresa modelli e campionature anche in scala 1:1 delle opere previste. Per la mancata fornitura del materiale l'Impresa verrà messa in mora e fissato un termine; trascorso inutilmente tale termine, per ogni giorno di ritardo sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza. L'Impresa deve allontanare immediatamente dal cantiere i materiali rifiutati.

C2.2 – PROVE

L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

Tutte le prove ed i controlli eseguiti dall'appaltatore sui lavori eseguiti dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- dovrà essere dato un adeguato preavviso alla DL che potrà presenziare alle prove
- le prove dovranno essere eseguite in conformità alle norme e disposizioni di legge
- le prove dovranno essere eseguite da personale qualificato
- le prove dovranno essere eseguite con strumenti in corretto stato di taratura
- le registrazioni relative ai risultati ottenuti ed allo stato di taratura delle attrezzature dovranno essere consegnate alla DL.

C2. 3 – PROVE DI CARICO

L'esecuzione di ogni prova di carico, di verifica e di relazione tecnica (corredata da elaborati grafici) che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, fondazioni, solai o qualsiasi altra struttura portante.

C3 - CALCOLI, GETTI

C3. 1 – PARTICOLARI DI CANTIERE OPERE IN C.A O ACCIAIO

La presentazione, **10 gg. prima dell'inizio dei lavori relativi alle strutture**, dei particolari costruttivi e dei disegni di cantiere delle strutture da modificare o da realizzare, in particolare:

- demolizioni in breccia di murature portanti;
- demolizioni in breccia per l'apertura vani porte e finestre;
- realizzazione di fori nelle strutture portanti per passaggio di impianti (canali, canaline, tubazioni, ecc.) definizione di dettaglio di necessarie cerchiature;
- realizzazione di travi e pilastri in c.a. o acciaio.;
- realizzazione di solai;
- realizzazione di strutture in c.a. per le formazioni comprese quelle di vani scala, dei vani ascensore e montacarichi;
- realizzazione di pendinature antisismiche di controsoffitti e impianti, verifiche di pareti in muratura e cartongesso alle azioni sismiche, realizzazione di linee vita e ancoraggi anticaduta, ecc

che a partire dal progetto messo in gara dalla stazione appaltante, l'impresa avrà fatto proprio attraverso il calcolo strutturale dei singoli elementi; **tali elaborati dovranno essere firmati da un tecnico abilitato incaricato dall'Impresa aggiudicataria**; per la mancata fornitura di quanto previsto l'Impresa verrà messa in mora e fissato un termine; trascorso inutilmente tale termine, per ogni giorno di ritardo sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

C3. 2 – COMUNICAZIONE AVVISO GETTI OPERE IN C.A.

Almeno 48 ore prima dell'inizio di qualsiasi getto per opere in c.a. è fatto obbligo all'Impresa di avvertire in via ufficiale il direttore dei lavori allo scopo di consentire al medesimo la verifica delle armature predisposte; per la mancata ottemperanza alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

C4 - TENUTA DEL CANTIERE

C4. 1 – PULIZIA CANTIERE

L'effettuazione della pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito di cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte, nonché la pulizia finale dei locali, a lavoro completato. Ogni volta che si risconterà il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

C4. 2 – PROVVEDIMENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE

Nell'ambito degli interventi di lotta integrata alla diffusione della "zanzara tigre" (*Aedes albopictus*) deve essere evitata la formazione di raccolte d'acqua rimuovendo, tempestivamente, ogni sorta di potenziale habitat per lo sviluppo larvale all'interno dei cantieri.

A tal fine è necessario:

- evitare assolutamente le raccolte idriche in bidoni etc., qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con l'acqua, questi dovranno essere chiusi con un coperchio o svuotati completamente ogni 5 giorni;
- sistemare i materiali e le attrezzature di cantiere ed i materiali di risulta dell'attività in modo da evitare la possibile formazione di punti di raccolta d'acqua;
- evitare che si formi acqua stagnante nelle raccolte idriche temporanee (scavi di fondazione, bacini, coperture con teli impermeabili, etc.);
- provvedere alla razionalizzazione del terreno e dei sistemi di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, in caso di sospensione temporanea dell'attività di cantiere;
- riempire tassativamente con sabbia (mai con acqua) i New - jersey di plastica a delimitazione dei cantieri;
- nel caso siano indispensabili i bacini aperti, provvedere alla loro disinfezione periodica contro i focolai larvali.

C4. 3 – ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE

Il consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette, a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'amministrazione appaltante, nonché a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'amministrazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'amministrazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

C4. 4 – CUSTODIA MATERIALI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore.

C5 - PROCEDURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Dall'inizio dei lavori fino alla data di accertamento dell'ultimazione del contratto, ed inoltre, fino al compimento delle operazioni di collaudo, l'Impresa deve garantire un tempestivo servizio di pronto intervento per guasti che si manifestassero agli impianti ed alle opere edili eseguite, nonché a quelle parti di impianti connessi con le opere realizzate.

Il servizio dovrà essere sempre costituito, come condizione minima, nel modo seguente:

- reperibilità 24 ore su 24: su chiamata a numero telefonico da fornire al momento della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori
- intervento: entro 15 min. dalla ricezione della chiamata
- capacità del tecnico: esperto per gli impianti realizzati (elettrici, meccanici, trasmissione dati, elevatori) o le opere eseguite (edili ed affini). Relativamente agli impianti elevatori: sarà compito ed onere della Ditta assuntrice l'addestramento del personale indicato dall'Amministrazione per le operazioni di manovra a mano necessarie in caso di emergenza.

- attrezzatura: quella necessaria per intervenire in caso d'urgenza.

Ogni volta che si riscontra il mancato o parziale ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dallo stato finale dei lavori.

GRUPPO D - ONERI DA SOSTENERE DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

D1 - OPERAZIONI DI SGOMBERO

D1.1 – SGOMBERO CANTIERE

Lo sgombero dal cantiere, **entro 10 giorni dal certificato di ultimazione dei lavori**, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà. Per il mancato sgombero del materiale l'Impresa verrà messa in mora e fissato un termine; trascorso inutilmente tale termine, per ogni giorno di ritardo sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza.

D2 - DOCUMENTAZIONE E MATERIALI DI RISPETTO

D2.1 – FASCICOLO ISTRUZIONI

La fornitura in triplice copia, prima del precollaudo, di un fascicolo contenente tutte le istruzioni necessarie per la corretta conduzione e la ordinaria manutenzione degli impianti. La medesima documentazione presente sul fascicolo dovrà essere consegnata o trasmessa in formato digitale consultabile dalla S.A. Il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione dei termini per le operazioni di collaudo dell'opera.

D2.2 – DISEGNI “AS BUILT”

La fornitura, su supporto magnetico compatibile col sistema CAD e BIM del Servizio Tecnico, e nella forma dallo stesso definita, di tutti gli elaborati esecutivi/costruttivi con gli aggiornamenti eventualmente intervenuti in corso d'opera. In particolare, per gli impianti, la consegna, ad impianti ultimati, prima del collaudo definitivo, sempre su supporto magnetico compatibile col sistema CAD e/o BIM del Servizio Tecnico, e nella forma dallo stesso definita, della serie completa di disegni raffiguranti con precisione gli impianti, come risultano effettivamente eseguiti, con la precisazione delle dimensioni e caratteristiche dei singoli elementi costitutivi degli impianti stessi e di tutte le apparecchiature installate, compresi i particolari costruttivi delle apparecchiature, gli schemi elettrici e quelli di funzionamento. (Si avrà particolare cura nel rappresentare le parti degli impianti che non risulteranno in vista - colonne, tubazioni, ecc. - al fine di rendere possibile in ogni tempo la loro perfetta localizzazione); la mancata presentazione della citata documentazione comporterà la sospensione dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

Con riferimento alla restituzione da effettuarsi con metodologia BIM secondo i criteri stabiliti dalla S.A. si rammenta che l'emissione degli elaborati dovrà essere sempre allineata con la progressione e l'emissione degli stati di avanzamento lavori, al fine di consentire l'effettiva verifica del realizzato, fino alla restituzione complessiva a termine dei lavori (si rimanda alla documentazione specialistica sezione B-BIM degli elaborati di progetto).

La mancata restituzione degli elaborati BIM allineata alla progressione dei SAL sospenderà i tempi di emissione dei SAL stessi.

Il mancato rispetto dei termini sopra esposti darà seguito all'applicazione di una penale giornaliera di 80,00€/giorno come da Art.

1.1.1.b riportato in Tabella P

D2.3 – MATERIALI DI RISPETTO

La fornitura di materiali di rispetto così come indicata nei disciplinari tecnici allegati al presente Schema di Contratto, **entro 30 giorni dall'accertamento di fine lavori**. Per il mancato ottemperamento alle prescrizioni sopracitate, sarà applicata, all'Impresa appaltatrice, la **penale esposta in tabella P**, oltre al controvalore del materiale non consegnato. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento a saldo dei lavori in contratto.

D2.4 – DEPLIANT ILLUSTRATIVI FINALI

Omissis.

D2.5 – DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI

La fornitura in triplice copia delle dichiarazioni di conformità e di copia infirmato .pdf firmata olografa e digitale su supporto magnetico e chiave USB, relative a tutti gli impianti, in base all'Art. 7 del DM 37/08 del 21/01/08 comprensive di tutti gli allegati obbligatori e dei verbali di collaudo. In base all'Art. 11 del DM 37/08 del 21/01/08, la dichiarazione di conformità deve essere presentata **entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori** (relativamente alla parte di edificio completato) al fine di attivarne la funzionalità; per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo si applicherà la **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dal Certificato di pagamento in acconto immediatamente successivo alla constatata inadempienza. **In pendenza della presentazione della citata documentazione, non si inizierà il collaudo finale dell'opera. Pertanto, solo dalla data di presentazione della completa documentazione decorreranno i termini di legge per il completamento del collaudo.**

È a carico dell'Impresa esecutrice dei lavori, l'eventuale consegna di una copia della documentazione di cui sopra rispettivamente: allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune (all'Art. 11 del DM 37/08 del 21/01/08) nel caso si rendesse necessario.

D2.6 – IMPIANTI ELEVATORI

La fornitura di:

- una copia riproducibile delle tavole di progetto aggiornate, che rappresentino fedelmente le opere così come sono state effettivamente eseguite;
- il manuale contenente le istruzioni di funzionamento e manutenzione generale dell'impianto con particolare riguardo allo scadenziario delle operazioni da eseguire;
- I pieghevoli, i dati descrittivi, le istruzioni di funzionamento e manutenzione di ciascun componente dell'impianto;
- l'elenco dei pezzi di ricambio consigliati da tenere a magazzino a cura della Committente;
- dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08;
- collaudo funzionale (verbale e fascicolo di collaudo) ed espletamento delle pratiche necessarie all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni all'esercizio compresa tutta la documentazione necessaria.
- pianta dell'ascensore nell'edificio;
- schema elettrico del circuito di potenza e del circuito di sicurezza;
- schema idraulico;
- elenco dei componenti di sicurezza;
- caratteristiche di base delle funi e delle catene;
- istruzioni per l'uso, la manutenzione e le operazioni di evacuazione dell'ascensore;

L'impresa è edotta che la effettiva messa in funzione dell'impianto elevatore può avvenire solo dopo la consegna di tutta la documentazione necessaria al Servizio competente del Comune e Ausl che ne rilascia l'autorizzazione all'uso.

È onere pertanto dell'impresa esecutrice produrre la documentazione di sua competenza in tempo utile affinché alla data di ultimazione dei lavori della fase, l'impianto elevatore possa essere messo in funzione a tutti gli effetti.

In caso di ritardo della messa in funzione dell'impianto elevatore per cause imputabili all'impresa esecutrice (es. mancanza di consegna di documentazione in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune), nonostante sia accertata la fine lavori edili ed impiantistici dello stralcio nei tempi previsti, sarà applicata la penale **esposta in tabella P**.

D2.7 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE OPERE DI PREVENZIONE INCENDI

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle opere, dovrà prestare particolare attenzione alle modalità e alla certificabilità di tutti quegli interventi che hanno una rilevanza ai fini del rispetto delle norme di prevenzione incendi, nonché sulle caratteristiche di reazione a fuoco dei materiali impiegati.
2. L'Appaltatore, a tal fine, dovrà individuare alla data di inizio dei lavori **un tecnico abilitato ai sensi della D.lgs.139/2006**, per:
 - a. la raccolta della documentazione, le eventuali relazioni valutative;
 - b. le verifiche in corso di esecuzione e la corretta posa
 - c. la certificazione finale delle opere e dei materiali sull'apposita modulistica predisposta dal Ministero degli Interni e a disposizione dei comandi provinciali dei VV.F.
 - d. la redazione e presentazione, nel caso sia necessario, della SCIA o della richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi presso il competente Comando dei Vigili del Fuoco completa di asseverazione sottoscritta attestante la rispondenza delle opere realizzate alle norme di prevenzione incendi e agli atti rilasciati dal Comando Provinciale dei VV.F..
3. **In corso d'opera** all'atto dell'arrivo in cantiere e prima della posa in opera di materiali, opere manufatti, elementi di impianti, da impiegarsi per la realizzazione dei presidi antincendio, l'Appaltatore dovrà consegnare, oltre alla documentazione propedeutica all'accettazione da parte del DL di quanto proposto dall'impresa, la seguente documentazione:

Per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco

1. Scheda tecnica del prodotto e/o impianto
2. Dichiarazione di prestazione (DOP) e/o dichiarazione di conformità ai prototipi e alla documentazione certificativa da allegare, attestante la classe di reazione al fuoco, rilasciata dal produttore secondo i vigenti regolamenti sui prodotti da costruzione
3. Documenti di trasporto chiaramente riferiti al cantiere di utilizzo e allo specifico prodotto impiegato, a certificazione dell'intera filiera di consegna a partire dal produttore.

Per le porte tagliafuoco e per tutti gli altri sistemi di chiusura con omologazione ministeriale

1. Scheda tecnica del prodotto
2. Rapporto di prova
3. Certificato di omologazione ministeriale
4. Dichiarazione di conformità del produttore al prototipo omologato
5. Targhette identificative con relativo numero di serie, corrispondenti alla dichiarazione di conformità suddetta
6. Documenti di trasporto chiaramente riferiti al cantiere di utilizzo e allo specifico prodotto impiegato, a certificazione dell'intera filiera di consegna a partire dal produttore.

Per tutti gli altri apprestamenti antincendio (elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio e loro componenti, estintori, maniglioni antipánico, congegni di chiusura, serrande tagliafuoco, etc.)

1. Scheda tecnica del prodotto e della soluzione conforme al rapporto di prova
2. Dichiarazione di prestazione (DOP) e/o dichiarazione di conformità ai prototipi e alla documentazione certificativa da allegare, attestante le proprietà dell'apprestamento antincendio, rilasciata dal produttore secondo i vigenti regolamenti sui prodotti da costruzione
3. Rapporto di prova
4. Rapporto di classificazione
5. Fascicoli tecnici con campi e criteri di applicazione ed estensione delle prove
6. Documenti di trasporto chiaramente riferiti al cantiere di utilizzo e allo specifico prodotto impiegato, a certificazione dell'intera filiera di consegna a partire dal produttore.

In caso di mancata produzione della suddetta documentazione, debitamente sottoscritta per approvazione dal tecnico antincendio nominato dall'appaltatore, prima della posa, il Direttore Lavori non autorizzerà la posa e/o l'esecuzione delle opere, anche a fronte della positiva accettazione tecnica del materiale. Ne consegue che le opere di che trattasi non potranno iniziare.

4. **Al termine dei lavori**, l'Appaltatore, sulla scorta della documentazione e dei certificati delle opere di sicurezza antincendio dovrà produrre la documentazione da redigersi con le modalità di seguito indicate.

In particolare, è onere e obbligo a carico dell'Appaltatore, che si avvarrà del tecnico abilitato all'uopo nominato, **raccogliere** tutta la documentazione prodotta in corso d'opera, verificarne la completezza, integrarla ove necessario al fine di garantire una consegna esaustiva di tutte le dichiarazioni di conformità, di tutti i certificati di resistenza al fuoco e reazione al fuoco sui materiali e sugli elementi strutturali previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica prevista dal comando provinciale dei VV.F. Detta documentazione dovrà essere accompagnata da certificati di omologazione, relazioni valutative, certificati di conformità del produttore, dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di prova, documenti di trasporto e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente.

In caso di mancata produzione dei documenti, certificati e quant'altro necessario alla certificazione della resistenza o reazione al fuoco di elementi o materiali, le lavorazioni si considereranno non completate e non collaudabili, pertanto non sarà emesso il conto finale e se ne terrà conto ai fini dell'applicazione di penali.

Resta inteso che qualora il Soggetto Attuatore Esterno dovesse sostenere costi derivanti dall'inadempimento dell'Appaltatore degli obblighi contrattualmente previsti, ivi compresi quelli conseguenti alla mancata consegna delle certificazioni e/o dichiarazioni e/o documentazione necessaria, i relativi oneri saranno addebitati integralmente all'Appaltatore.

L'impresa dovrà predisporre e raccogliere l'intera documentazione certificativa in duplice copia e su supporto digitale firmata digitalmente dai tecnici. In particolare, i modelli ministeriali dovranno essere prodotti in doppia copia originale; per gli altri certificati la seconda copia deve essere copia conforme all'originale. Inoltre, tale documentazione dovrà essere raccolta in un raccoglitore, dividendola in fascicoli ordinati secondo vari capitoli (resistenza al fuoco strutture, resistenza al fuoco elementi separanti, porte REI, sigillatura attraversamenti, serrande tagliafuoco, reazione al fuoco, impianti antincendio ecc.). Il fascicolo dovrà contenere le planimetrie di riferimento dell'ubicazione dei materiali e dei relativi certificati.

7. **Gli oneri relativi alle prestazioni professionali del Tecnico abilitato ai sensi del D.Lgs. 139/2006 sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati all'interno dei prezzi relativi alle prestazioni d'opera previste dal contratto.**

Con riferimento specifico alle seguenti fattispecie:

- strutture ed elementi costruttivi portanti e/o separanti comunque presenti nei locali oggetto di intervento ed oggetto di particolari prescrizioni in materia di prevenzione incendi.
 - materiali ed elementi installati aventi caratteristiche di reazione o resistenza al fuoco o elementi necessari comunque ai fini antincendio (porte, altri elementi di chiusura, vetrate, serrande tagliafuoco, intonaci, estintori, vernici, rivestimenti, armadi mobili compatibili, ecc);
 - impianti realizzati, ricadenti o meno nel campo di applicazione del DM 37/08 del 21/01/08;
 - vetri di sicurezza e vetri antisfondamento,
- dovrà essere consegnata alla direzione lavori, **entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori**, la seguente documentazione in triplice copia:
- modulistica (aggiornata alla data di conclusione dei lavori) predisposta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, scaricabile dal sito www.vigilidelfuoco.it, necessaria o richiesta per la fine lavori e l'avvio dell'attività (presentazione della S.C.I.A.); in particolare:

• Pin 2-nnnn - S.C.I.A.	Segnalazione Certificata di Inizio Attività (solo compilazione)
• Pin 2.1-nnnn - Asseverazione	Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio
• Pin 2.2- nnnn - Cert. REI	Certificazione di resistenza al fuoco
• Pin 2.3- nnnn - Dich. Prod.	Dichiarazione inerente i prodotti
• Pin 2.4- nnnn - Dich. Imp.	Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
• Pin 2.5- nnnn - Cert. Imp.	Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto
• Pin 2.6- nnnn - Dichiarazione non aggravio rischio	Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio

Detta documentazione dovrà essere predisposta e firmata da tecnici professionisti abilitati (laddove richiesto da "professionisti antincendio" iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06) che se ne assumeranno la piena responsabilità, fatta eccezione per la modulistica a firma della Committenza la quale dovrà essere comunque predisposta a cura dell'Aggiudicatario. Ai modelli compilati dovranno essere allegate le relazioni illustrative e di calcolo, gli elaborati grafici esplicativi delle opere realizzate, le dichiarazioni, i certificati, le prove di laboratorio autorizzato, le asseverazioni e quant'altro previsto dalla normativa vigente al momento della conclusione dei lavori.

Tutti gli oneri e le spese tecniche relative saranno a carico dell'Impresa Aggiudicataria.

La normativa di riferimento, principale e non esaustiva, per la redazione della documentazione è:

- D.M. 4 maggio 1998 *"Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco"*
- D.P.R. 1 agosto 2011 n.151: *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".*
- D.L. 7 agosto 2012 *"Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151"*

Ogni giorno di ritardo della presentazione della citata documentazione (da produrre ad ultimazione dei lavori relativo a ciascuno stralcio) comporterà l'applicazione della **penale esposta in tabella P**. L'importo della penale verrà detratto dalla rata di saldo. La mancata nomina, da parte dell'Appaltatore **tecnici professionisti abilitati/certificati** all'avvio dei lavori comporterà l'applicazione della **penale esposta in tabella P secondo quanto previsto dall'articolo 1.1.1.a** "mancata individuazione delle professionalità richieste".

In pendenza della presentazione della citata documentazione, non saranno avviate le operazioni di collaudo finale del contratto; dalla data di presentazione della completa documentazione decorreranno i termini di legge per il completamento del collaudo.

D2.8 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL SISTEMA INFORMATIVO INFOSAT®

La collocazione secondo le indicazioni della Direzione dei lavori, delle etichette identificative dei locali fornite dal Servizio Tecnico Patrimoniale; la mancata apposizione delle stesse rilevata in sede di verbale di fine lavori comporterà l'applicazione della **penale esposta in tabella P**

L'importo della penale verrà detratto dalla rata di saldo.

D.2.9 – RITARDO NELLA CONSEGNA O NELL'AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA

D.2.9.1 Ritardo nella consegna del cronoprogramma ad inizio lavori

L'impresa deve attenersi alle indicazioni contenute nel cronoprogramma del PFTE validato, così come integrate dal progetto esecutivo verificato che è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

L'impresa deve presentare **prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre il termine di 15 gg. n.c. dalla data di consegna dei lavori**, un programma esecutivo del cantiere nel quale devono essere riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite.

Scaduto il termine assegnato saranno applicate le penali di cui al punto D.2.9.1 della **Tabella P di cui al presente documento**.

L'importo della penale verrà detratto dal primo atto contabile (S.A.L.) successivo all'evento.

D.2.9.2 Ritardo nella consegna dell'aggiornamento del cronoprogramma lavori

Ogni qualvolta i lavori e le fasi attuative delle varie lavorazioni si scosteranno temporalmente dal cronoprogramma precedentemente presentato dall'Impresa e accettato dalla S.A. la D.L. potrà chiedere all'Impresa l'aggiornamento del cronoprogramma che dovrà essere trasmesso alla DL e alla S.A. entro e non oltre 10 gg n.c. dalla richiesta formale.

Scaduto tale termine saranno applicate le penali di cui punto D.2.9.2 della **Tabella P di cui al presente documento**.

L'importo della penale verrà detratto dal primo atto contabile (S.A.L.) successivo all'evento.

D.2.10 – REDAZIONE DI RELAZIONE PERIODICA PER IL RISPETTO DEI CAM

L'appaltatore deve fornire a cura dell'esperto ambientale (Criteri Ambientali Minimi), nominato dall'Appaltatore, una relazione tecnica periodica relativa alla quantità, alle caratteristiche dei materiali posti in opera, all'attuazione delle procedure di gestione del cantiere, ecc. al fine di dimostrare il rispetto nella fase esecutiva di quanto previsto in materia di criteri ambientali minimi. La relazione periodica dovrà essere presentata ed aggiornata in occasione della richiesta dei SAL, il ritardo nella presentazione della relazione comporterà l'applicazione della **penale esposta in tabella P**. La mancata nomina, da parte dell'Appaltatore di esperto ambientale all'avvio dei lavori

comporterà l'applicazione della **penale esposta in tabella P secondo quanto previsto dall'articolo 1.1.1.a** "mancata individuazione delle professionalità richieste".

L'Appaltatore è tenuto a eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla disciplina dei CAM (criteri minimi ambientali) e nel rispetto delle prescrizioni contenute nello specifico documento facente parte del progetto a base dell'affidamento. Inoltre, lo stesso sarà tenuto a presentare la documentazione richiesta a comprova dei requisiti, firmata per accettazione dall'esperto ambientale da questo nominato, e a dare attuazione alle specifiche verifiche come previsto dalla normativa dei CAM per ogni criterio applicabile al presente appalto, anche se non esplicitamente richiamato nelle Specifiche tecniche di progetto. Nel caso le aziende produttrici dei materiali forniti non fossero in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa dei CAM è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012. In tal caso è necessario procedere all'attività ispettiva durante l'esecuzione delle opere.

D3 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, deve essere fatta a cura e spese dell'appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'Art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione deve essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori

D4 - GARANZIA DEI LAVORI

La garanzia sulle forniture e sulle opere eseguite è di anni due decorrenti dalla data di approvazione del collaudo definitivo.

In base all'Art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore è garante per un periodo di 10 anni per eventuali gravi difetti o rovina che dovessero manifestarsi nelle opere eseguite (opere civili ed impianti).

TABELLA P - QUADRO DELLE PENALI

art	titolo	scadenza	Penale €	
1.1.1.a.	mancata individuazione delle professionalità richieste	avvio della progettazione	80,00	giorno
1.1.1.c.	mancata restituzione degli elaborati BIM allineata alla progressione dei SAL e a fine lavori	contestuale al SAL - entro 30 giorni dal verbale di fine lavori	80,00	giorno
2.5.3	ritardo nella consegna della polizza assicurativa ex art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023	entro 10 giorni prima della consegna dei lavori	80,00	giorno
2.8	subappalti, forniture con posa e noli a caldo	entro 20 gg dalla richiesta	80,00	giorno
2.14	accesso cantiere - riservatezza delle informazioni	contestuale	2.500,00	volta
3.1.A 3.16	ritardo nella consegna della progettazione esecutiva completa	oltre i 65 gg dalla consegna della progettazione	0.1%	giorno
3.1.A	consegna del piano di lavoro	entro 10 gg. dalla sottoscrizione del contratto	80,00	giorno
3.2	Consegna "Piano di qualità di costruzione e di installazione" e "Piano della qualità di commessa"	entro 15 giorni dalla consegna dei lavori	80,00	giorno
3.8	l'elenco delle marche relative alle forniture	entro 15 giorni dalla consegna dei lavori	50,00	giorno
3.8 bis	nomina dell'esperto in materia ambientale certificato	entro la data di consegna dei lavori	80,00	giorno
3.9	Nomina di Laureato un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale per la direzione del cantiere assistito da tecnici diplomati per specifica competenza	entro la data di consegna dei lavori	80,00	giorno
3.16	ritardo nell'esecuzione dei lavori	oltre termine fissato di fine dei lavori	0.1%	giorno
3.16	Ulteriori penali per ritardi	Cfr. art. 3.16	0.1%	giorno
A2.3	fornitura documentazione fotografica	contestuale al SAL	2.500,00	volta
B.1.7	ritardo nella fornitura del cartello di cantiere	entro 10 gg dalla consegna dei lavori	50,00	giorno
B.1.8	predisposizione dell'ufficio di Direzione dei Lavori	entro 20 gg dalla consegna dei lavori	50,00	giorno
B.1.8	accesso all'ufficio della direzione dei lavori o mancanza documenti	contestuale	1.000,00	volta
B.2.1	aggiornamento libro matricola o equivalente	contestuale	1.000,00	volta
B.2.2	presenza del cartellino di riconoscimento	contestuale	1.000,00	volta
C.1.5	fornitura di cartelli di segnalazione	entro 10 gg da consegna dei lavori o entro 3 gg dalla richiesta ufficiale di DL e CSE	50,00	giorno
C.1.7	rilevo livelli fognature e schema costruttivo degli scarichi	entro 10 gg da inizio dei lavori	80,00	giorno
C.1.8	redazione piano quotato	entro 20 gg da inizio dei lavori	50,00	giorno
C.1.9	compilazione del giornale dei lavori	contestuale	1.000,00	volta
C.2.1	campionatura completa dei materiali	contestuale	80,00	giorno
C.3.1	particolari costruttivi strutture	10 gg prima dell'inizio delle strutture	80,00	giorno
C.3.2	comunicazione dei getti	48 ore prima del getto	80,00	giorno

art	titolo	scadenza	Penale €	
C.4.1	pulizia del cantiere	contestuale	1.000,00	volta
C.5	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	contestuale	1.500,00	volta
D.1.1	sgombero del cantiere	entro 10 gg da fine lavori della fase	50,00	giorno
D.2.3	fornitura di materiali di rispetto	entro 30 gg da fine lavori della fase	500,00	volta
D.2.5	fornitura delle dichiarazioni di conformità	entro 30 gg da fine lavori della fase	80,00	giorno
D.2.6	ritardo messa in funzione degli impianti elevatori	entro il termine di ultimazione lavori	500,00	giorno
D.2.7	documentazione di prevenzione incendi	entro 15 gg da fine lavori della fase	80,00	giorno
D.2.8	etichette sulle porte dei locali	prima della fine dei lavori accertata	100,00	cadauna
D.2.9.1	ritardo nella consegna del cronoprogramma-impresa	entro 15 giorni dalla consegna dei lavori	100,00	giorno
D.2.9.2	ritardo aggiornamento del cronoprogramma-impresa	entro 10 giorni dalla richiesta	50,00	giorno
D.2.10	ritardo nella redazione di relazione periodica per il rispetto dei CAM	contestuale al SAL	80,00	giorno